C/2025/6534

4.12.2025

ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE

Comunicazione della Commissione: orientamenti su come applicare nella pratica le definizioni per i siti, i complessi e le installazioni di cui all'articolo 13, lettera h), del regolamento relativo al portale sulle emissioni industriali [regolamento (UE) 2024/1244]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(C/2025/6534)

La presente comunicazione della Commissione è intesa ad aiutare le autorità nazionali ad applicare il regolamento (UE) 2024/1244. Soltanto la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per interpretare in modo autorevole il diritto dell'UE.

Gli orientamenti sono stati elaborati dall'Agenzia europea dell'ambiente con il sostegno del suo Centro tematico europeo per la salute umana e l'ambiente. La Commissione desidera riconoscere i preziosi contributi dei membri e degli osservatori del gruppo di esperti sul regolamento relativo al portale sulle emissioni industriali, che sono stati attivamente coinvolti fornendo un contributo inestimabile durante l'intero progetto, anche in occasione di seminari e consultazioni scritte.

INDICE

Sintesi 4

1. Introduzione 4

2. La gerarchia geografica 5

3. Definizioni 7

3.1. Sito 7

3.2. Complesso 8

3.3. Installazione 9

3.4. Parte di un'installazione 10

4. Come classificare le unità ai fini della comunicazione dei dati a norma dello IEPR 10

4.1. Come individuare un sito industriale ai fini della comunicazione dei dati a norma dello IEPR 11

4.2. Come individuare un complesso ai fini della comunicazione dei dati a norma dello IEPR 12

4.3. Come individuare un'installazione ai fini della comunicazione dei dati a norma dello IEPR 12

4.3.1. Unità tecnica permanente 13

4.3.2. Attività direttamente associate 15

5. Esempi settoriali 16

5.1. Settore dell'energia elettrica 16

5.2. Settore dei rifiuti 18

5.3. Raffineria e sito petrolchimico 19

5.4. Sito farmaceutico 20

5.5. Scarichi di acque da più installazioni nello stesso sito 22

5.6. Installazioni per l'allevamento intensivo di pollame o suini e impianti di macellazione 24

5.7. Settori e attività non contemplati dalla IED 25

5.7.1. Impianti di combustione medi 25

5.7.2. Coltivazione sotterranea e operazioni connesse, compresa l'estrazione di petrolio greggio o di gas, sia sulla terraferma che in mare aperto (se non contemplate dall'allegato I della IED) 25

5.7.3. Coltivazione a cielo aperto ed estrazione in cava (se non contemplate dall'allegato I della IED e in presenza di un'area effettivamente sottoposta ad operazione estrattiva pari a 25 ettari) 25

5.7.4. Impianti di trattamento delle acque reflue urbane (con una capacità pari o superiore a 100 000 abitanti equivalenti) 28

5.7.5. Acquacoltura basata su mangimi con una capacità di produzione annua superiore a 500 tonnellate 28

5.7.6. Installazioni per la costruzione e/o la demolizione di navi, e per la verniciatura o la sverniciatura di navi, con una capacità di lavorare su navi di lunghezza pari o superiore a 100 metri 30

5.7.7. Elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno su scala industriale – installazioni non contemplate dall'allegato I della IED 30

6. Conclusioni 30

Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione	Nome
AEA	Agenzia europea dell'ambiente
E-PRTR	Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (*European Pollutant Release and Transfer Register*)
IED	Direttiva relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (*Industrial Emissions Directive*)
IEPR	Regolamento relativo al portale sulle emissioni industriali (*Industrial Emissions Portal Regulation*)
INSPIRE	Infrastruttura per l'informazione territoriale in Europa (*Infrastructure for Spatial Information in Europe*)
UNECE	Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (*United Nations Economic Commission for Europe*)

SINTESI

L'articolo 13, primo comma, lettera h), del regolamento (UE) 2024/1244 («regolamento relativo al portale sulle emissioni industriali» o «IEPR») impone alla Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente e previa consultazione con gli Stati membri, di elaborare e aggiornare periodicamente orientamenti relativi all'attuazione del regolamento che illustrino come applicare nella pratica le definizioni per i siti, i complessi e le installazioni di cui al regolamento.

Il presente documento di orientamento fornisce un quadro per una comunicazione accurata e coerente di dati ambientali da parte dei siti industriali dell'UE. L'obiettivo è contribuire a chiarire: i) le definizioni di «sito», «struttura» [complesso] e «impianto» [installazione] di cui al regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione ([1]) («regolamento sull'infrastruttura per l'informazione territoriale in Europa» o «regolamento INSPIRE»), allineandole a quelle figuranti nello IEPR; e ii) la definizione di «installazione» di cui alla direttiva 2010/75/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1785 («direttiva relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame» o «IED») ([2]). Il documento spiega in che modo tali definizioni si inseriscono nella struttura di comunicazione gerarchica prevista dalle disposizioni del regolamento INSPIRE riguardanti la condivisione dei dati territoriali.

Le sezioni principali comprendono orientamenti per: i) individuare siti, complessi e installazioni; ii) descrivere i collegamenti tecnici e operativi tra le unità industriali; e iii) determinare i casi in cui una pluralità di installazioni dovrebbe essere considerata come un complesso unico. Il documento verte anche sulle «attività direttamente associate», di cui si dovrebbe tenere conto ai fini della comunicazione dei dati relativi alle emissioni di un'installazione.

I presenti orientamenti forniscono vari esempi a sostegno della comunicazione dei dati a norma dello IEPR, senza tuttavia essere esaustivi o contemplare tutti i casi possibili. Spetta all'autorità competente per la comunicazione dei dati in ciascuno Stato membro applicare gli orientamenti, tenendo conto del rispettivo contesto nazionale.

1. INTRODUZIONE

Il regolamento relativo al portale sulle emissioni industriali («IEPR») ([3]) è stato adottato il 24 aprile 2024 e sostituisce il regolamento sul registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti («regolamento E-PRTR») ([4]). Lo IEPR istituisce un registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti a livello dell'UE e attua pertanto il protocollo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ([5]), comunemente noto come «protocollo PRTR» o «protocollo di Kiev». La prima comunicazione dei dati a norma del regolamento riveduto avrà luogo nel 2028, quando gli Stati membri comunicheranno alla Commissione i dati relativi a emissioni e trasferimenti, uso delle risorse e altre informazioni contestuali, riguardanti le installazioni industriali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento per l'anno di riferimento 2027.

Lo IEPR modifica il livello della comunicazione dei dati relativi alle emissioni rispetto all'E-PRTR, passando dal livello del complesso (che può comprendere una o più installazioni) al livello dell'installazione. Ciò consentirà un migliore allineamento e una maggiore coerenza con la direttiva 2010/75/UE, come modificata dalla direttiva 2024/1785 («direttiva relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame» o «IED») ([6]), che disciplina le emissioni industriali attraverso il rilascio di autorizzazioni per le installazioni. Lo IEPR può pertanto sostenere meglio gli obiettivi e l'attuazione della IED e consentire la valutazione della sua efficacia. Nell'elaborazione dei presenti orientamenti si è tenuto conto della *raccolta delle risposte fornite dalla DG Ambiente sull'attuazione della direttiva relativa alle emissioni industriali – capitolo 1*, del 18 gennaio 2019 ([7]).

Si prevede che il passaggio alla comunicazione a livello di installazione avrà un impatto limitato sulla comunicazione dei dati relativi alle emissioni originate dalla maggioranza delle attività industriali in cui un singolo complesso comprende un'unica installazione. In altre situazioni più diversificate e complesse saranno necessari orientamenti e raccomandazioni su come rispondere al cambiamento della struttura della comunicazione dei dati e su come applicare nella pratica le definizioni di «sito», «complesso» e «installazione» di cui allo IEPR. L'elaborazione di tali orientamenti da parte della Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e previa consultazione con gli Stati membri, è stata prescritta dall'articolo 13, primo comma, lettera h), dello IEPR.

([1]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010R1089-20231119.
([2]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20240804.
([3]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1244&qid=1716560231787.
([4]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32006R0166.
([5]) https://unece.org/DAM/env/pp/prtr/Protocol%20texts/PRTR_Protocol_e.pdf.
([6]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20240804.
([7]) https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/cbcfa4fc-cb8e-4cd7-bf7a-cbba10c28fb4?p=1&n=10&sort=modified_DESC.

Il presente documento di orientamento mira a ottemperare a tale prescrizione nei modi seguenti: i) fornendo esempi di cosa sono un sito, un complesso e un'installazione; ii) fornendo esempi settoriali di relazioni tra complessi e installazioni; e iii) formulando raccomandazioni su come dovrebbero essere applicate e gestite per la comunicazione dei dati relativi alle emissioni industriali. Uno degli obiettivi principali del presente documento è delineare un'interpretazione comune dei termini «complesso» e «installazione» ai fini della comunicazione dei dati a norma dello IEPR tra gli operatori industriali e le autorità competenti degli Stati membri. Il conseguimento di tale obiettivo garantirà una maggiore coerenza e accuratezza dei dati comunicati.

Il presente documento di orientamento fornisce vari esempi a sostegno della comunicazione dei dati a norma dello IEPR, senza tuttavia essere esaustivo o contemplare tutti i casi possibili. Spetta alla pertinente autorità competente per la comunicazione dei dati in ciascuno Stato membro applicarlo, tenendo conto del rispettivo contesto nazionale.

Il presente documento di orientamento ha la struttura seguente:

— la sezione 2 descrive i livelli gerarchici della comunicazione dei dati all'interno dei siti di produzione industriale;

— la sezione 3 definisce ciascuno dei livelli gerarchici;

— la sezione 4 spiega come individuare i siti, i complessi e le installazioni ai fini della comunicazione dei dati a norma dello IEPR e fornisce dettagli sulle unità tecniche e sui collegamenti tecnici;

— la sezione 5 presenta diversi esempi di relazioni tra complessi e installazioni;

— la sezione 6 contiene le osservazioni conclusive ed elenca le risorse disponibili per ottenere ulteriori informazioni.

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione ([8]) ha istituito il registro dell'UE sui siti industriali e i presenti orientamenti sono intesi a integrare il manuale per i responsabili della comunicazione dei dati al registro dell'UE sui siti industriali ([9]) e gli eventuali aggiornamenti successivi. Il manuale contiene tutte le informazioni essenziali per descrivere in che modo gli operatori industriali dovrebbero comunicare i pertinenti flussi di dati previsti dallo IEPR e dalla IED. Sebbene i presenti orientamenti possano essere consultati come un documento a sé stante, si raccomanda di esaminarli in combinazione con il manuale per i responsabili della comunicazione dei dati al registro dell'UE sui siti industriali.

Il presente documento di orientamento non riguarderà le norme sul cumulo applicabili all'allevamento di pollame e suini di cui all'articolo 70 ter della IED riveduta. Come indicato all'articolo 70 ter, paragrafo 2, della IED, la Commissione pubblicherà, previa consultazione degli Stati membri dell'UE, specifici orientamenti «sui criteri per considerare diverse installazioni come un'unità singola» in tale settore a norma del paragrafo 1 di detto articolo.

2. LA GERARCHIA GEOGRAFICA

La comunicazione gerarchica dei dati relativi ai siti di produzione industriale prevista dallo IEPR e dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione si basa sul regolamento sull'infrastruttura per l'informazione territoriale in Europa («regolamento INSPIRE») ([10]) e comporta l'organizzazione e la presentazione di informazioni sulle attività industriali in modo strutturato. Il regolamento INSPIRE mira a creare un quadro armonizzato per la condivisione di dati territoriali in tutta Europa, compresi dati su aspetti ambientali e industriali. I siti di produzione industriale sono classificati in base al tipo, alle attività e agli impatti ambientali. La struttura gerarchica comprende generalmente vari livelli che consentono la comunicazione di diversi tipi di informazioni, come dati sull'ubicazione del sito, sui processi di produzione e sulle emissioni. Tale approccio agevola l'integrazione coerente di dati provenienti da molteplici fonti, consentendo un'analisi territoriale completa, confronti transfrontalieri e l'adozione di decisioni consapevoli in relazione alle politiche ambientali e alla regolamentazione del settore industriale.

([8]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1135&from=IT.
([9]) Ultima versione al 19 dicembre 2024: https://cdr.eionet.europa.eu/help/euregistry/Documents/EU%20Registry_Manual%20for%20Reporters_v1.12.pdf.
([10]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010R1089-20231119, allegato IV, punto 8.2.

La struttura dei dati prevista dal regolamento INSPIRE definisce livelli gerarchici all'interno dei siti di produzione industriale sulla base delle loro relazioni geografiche:

— siti di produzione;

— complessi di produzione;

— installazioni di produzione;

— parti di installazioni di produzione.

La figura 2.1 illustra la gerarchia, nonché uno scenario in cui esiste un collegamento tecnico tra la centrale elettrica del complesso 1 e la raffineria e l'impianto chimico del complesso 2. Nonostante il collegamento tecnico (ossia la fornitura di energia elettrica, indicata dalle frecce), i complessi sono gestiti da persone fisiche o giuridiche differenti e di conseguenza sono distinti (in funzione del gestore, come previsto dalla definizione di «complesso» di cui allo IEPR; cfr. sezione 3.2). Le varie combinazioni di complesso, installazione e collegamento tecnico sono discusse in dettaglio nella sezione 4.

Figura 2.1

schema semplice di un sito industriale

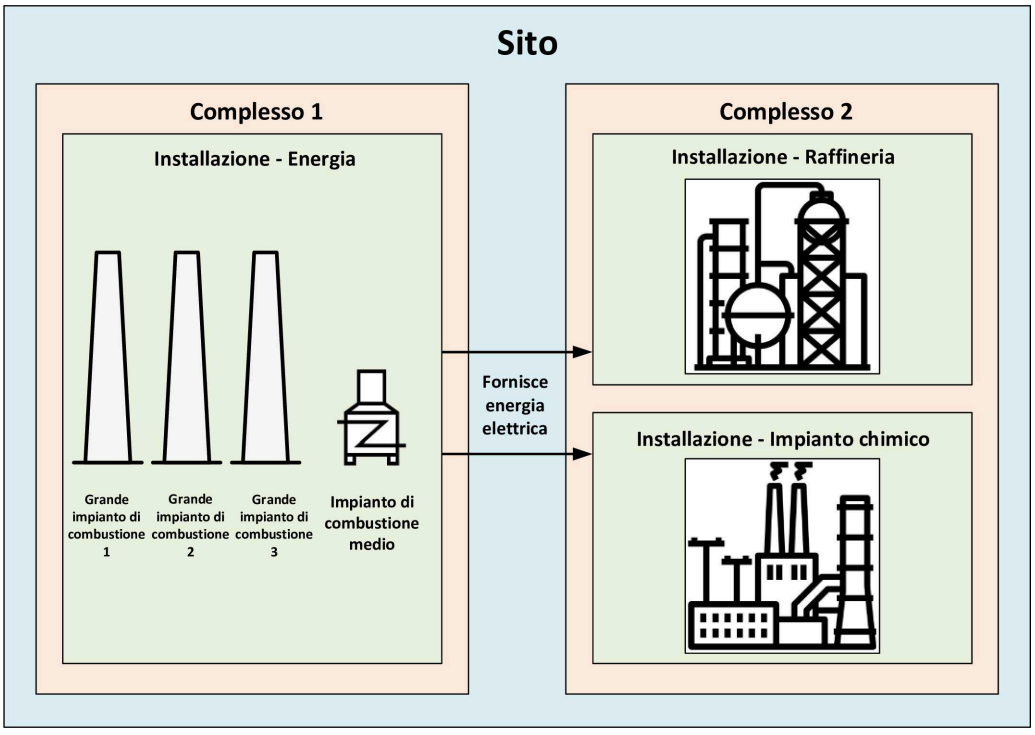

Il protocollo PRTR prescrive la comunicazione dei dati relativi alle attività industriali che rientrano nel suo ambito di applicazione a livello di complesso e definisce un complesso in maniera conforme al regolamento INSPIRE. Lo IEPR impone al gestore di comunicare dati a livello di installazione, i quali possono essere monitorati a livello di complesso; continuando a individuare il complesso di riferimento cui appartengono le installazioni si garantirà la continuità con le serie storiche (comunicate nell'ambito dell'E-PRTR) contenenti informazioni sulle emissioni e sui trasferimenti a livello di complesso. Lo IEPR prescrive inoltre la comunicazione di dati a livello del sito di riferimento che comprende il complesso e l'installazione o le installazioni. Pertanto, sebbene attualmente lo IEPR si concentri sulla comunicazione di informazioni ambientali sulle installazioni, permane l'importante obbligo di essere in grado di presentare dati a livello di complesso e di sito.

La figura 2.2 illustra i nuovi flussi di dati proposti per la comunicazione di informazioni amministrative, geografiche e tematiche a norma dello IEPR. La maggior parte dei complessi che hanno comunicato dati al registro dell'UE sui siti industriali nel 2022 ha una relazione «uno a uno» con un'installazione ai sensi della IED (ad esempio il complesso 1 contiene l'installazione 1) e vi sono complessi che comprendono più di un'installazione. È opportuno osservare che un'installazione ai sensi della IED può anche contenere una parte di un'installazione.

Figura 2.2

flussi di dati sulle emissioni industriali

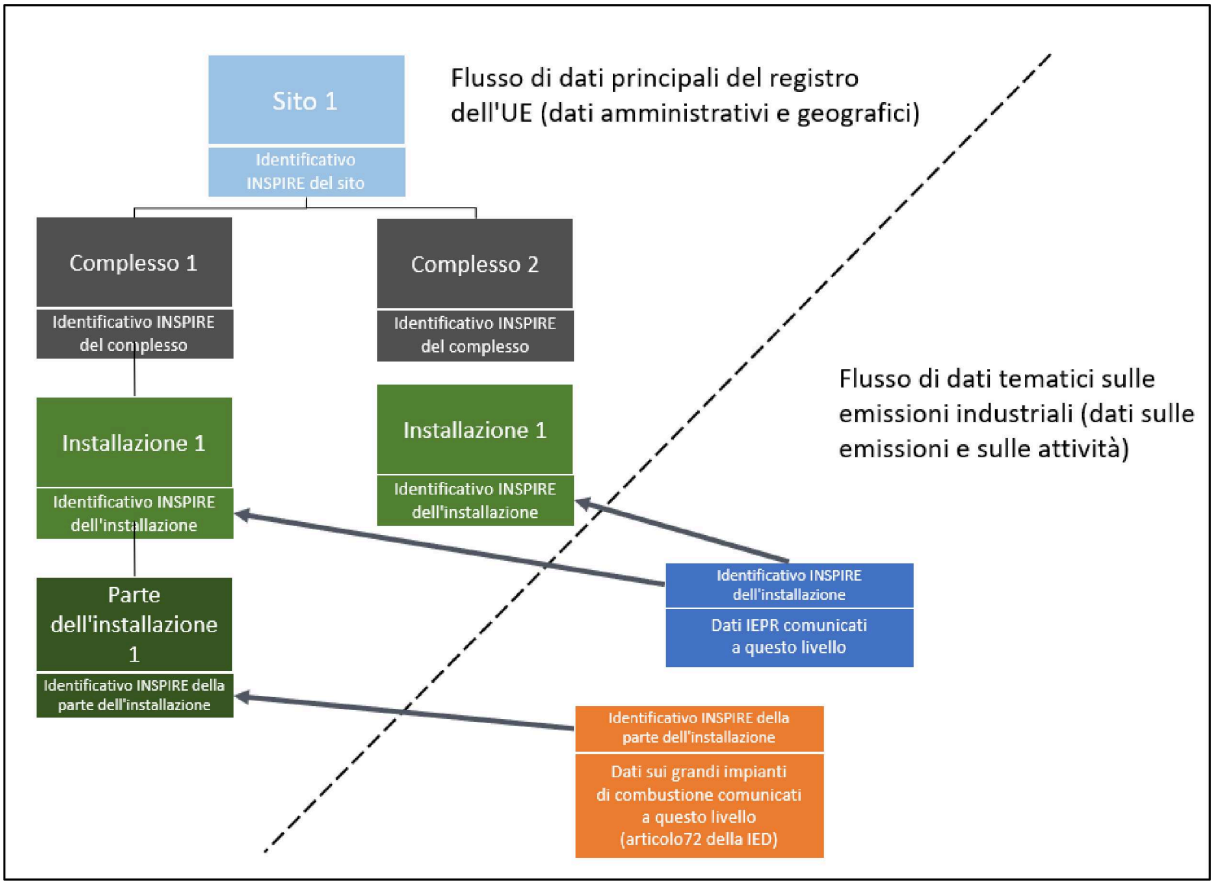

3. DEFINIZIONI

Nella presente sezione sono illustrate le definizioni di «sito», «complesso», «installazione» e «parte di un'installazione» di cui allo IEPR.

3.1. **Sito**

L'allegato IV, punto 8.2.4, del regolamento INSPIRE definisce un sito di produzione come «tutto il terreno in una distinta ubicazione geografica in cui la struttura [il complesso] di produzione era, è o sarà situata. Sono comprese tutte le infrastrutture, le attrezzature e i materiali». Lo IEPR afferma che con «sito» si intende «la sede geografica dell'installazione e del complesso» (cfr. figura 2.1).

Il manuale per i responsabili della comunicazione dei dati al registro dell'UE sui siti industriali ([11]), pubblicato dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) per aiutare i paesi a comunicare i dati, chiarisce che un sito comprende una o più aree industriali in cui le attività sono svolte da diversi gestori di complessi e installazioni correlati. Perché si possa parlare di sito devono essere soddisfatti i criteri seguenti:

— **prossimità geografica:** i complessi e le relative installazioni devono trovarsi fisicamente nello stesso luogo. Tuttavia il fatto che un sito sia attraversato da una barriera fisica, ad esempio una strada, una ferrovia o un fiume, non implica automaticamente che le due parti costituiscano siti distinti;

— **attività correlate:** se nello stesso sito devono essere inclusi più complessi o installazioni, devono essere tutti uniti da un collegamento tecnico o collaborare a uno scopo comune (come nel caso in cui in uno stesso sito sono presenti un complesso per l'assemblaggio di automobili e complessi associati appartenenti alla filiera della produzione di automobili);

([11]) https://cdr.eionet.europa.eu/help/eprtr_lcp/Documents/E-PRTR-LCP%20Manual%20for%20reporters%20v1.6.pdf.

— **irrilevanza della proprietà:** la proprietà di per sé non ha alcuna rilevanza nella definizione di un sito, il che significa che un sito può comprendere molteplici complessi (con proprietari/gestori diversi), purché presentino una correlazione che rispetti il criterio precedente;

— **irrilevanza della pianificazione urbanistica:** all'interno di una stessa parcella di terreno coerente destinata all'attività industriale in base ai piani urbanistici possono essere ubicati più siti. Se necessario, i siti devono essere distinti utilizzando il criterio illustrato al secondo punto precedente.

La figura 3.1 illustra una situazione in cui tre complessi adiacenti formano due siti, in quanto non vi sono attività correlate condivise tra i due siti. Il sito 1 comprende un complesso di produzione di alimenti e bevande, gestito da un birrificio indipendente; il sito 2 comprende due complessi con gestori diversi ma che svolgono attività correlate.

Figura 3.1

schema semplice di due siti industriali

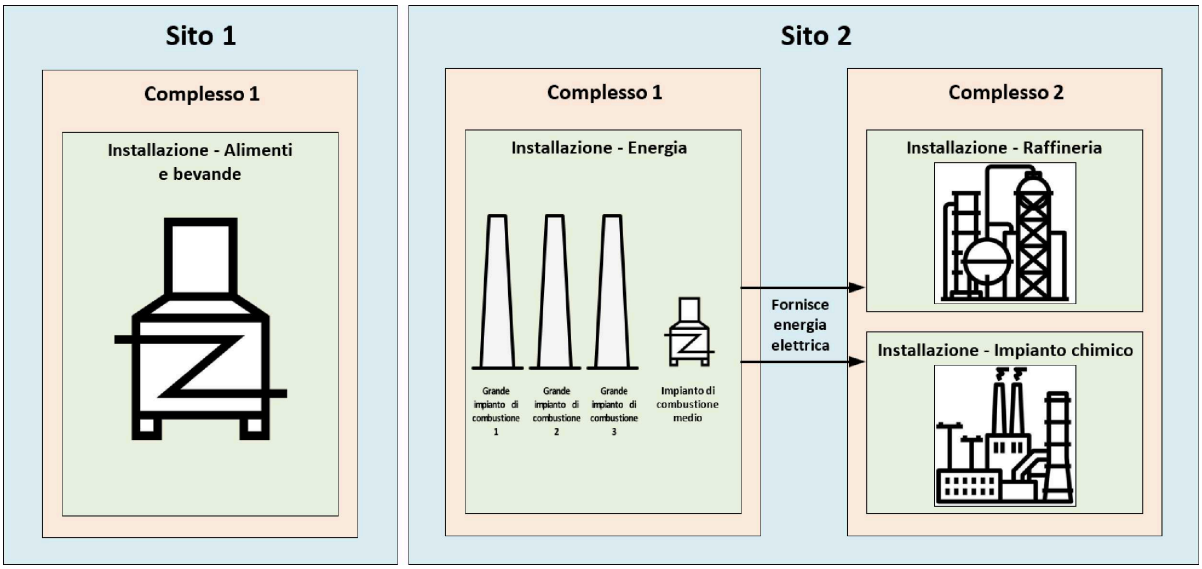

3.2. **Complesso**

L'allegato IV, punto 8.2.1, del regolamento INSPIRE definisce una struttura [un complesso] di produzione come «uno o più impianti [installazioni] sullo stesso sito gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica, progettati, costruiti o installati per specifici scopi produttivi o industriali, ivi comprese tutte le infrastrutture, le attrezzature e i materiali».

Nello IEPR un complesso è definito all'articolo 3, punto 2), come «una o più installazioni, o parti di esse, presenti nello stesso sito e gestite dalla stessa persona fisica o giuridica». È comunque importante mantenere e utilizzare il concetto di «complesso», anche quando la comunicazione dei dati tematici verrà effettuata a livello di installazione. I principali motivi sono:

— il rispetto del protocollo PRTR;

— il rispetto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dello IEPR, che prevede che a partire dal 2028 il portale europeo sulle emissioni industriali debba consentire agli utenti la ricerca e il download di dati per complesso;

— il rispetto del regolamento INSPIRE;

— la coerenza con le serie storiche di dati precedentemente comunicati a norma dell'E-PRTR.

Nell'ambito dello IEPR è necessario comunicare separatamente i dati relativi a ciascun complesso, incluse informazioni sul gestore, sulle coordinate geografiche, sul nome e sulla funzione, a prescindere dal fatto che il sito contenga: i) un complesso contenente un'unica installazione; ii) un complesso contenente più installazioni (ad esempio un impianto chimico e un'unità di produzione di energia elettrica con lo stesso gestore); oppure iii) molteplici complessi (con gestori diversi) contenenti una o più installazioni (ad esempio tre impianti chimici con gestori diversi, un impianto di trattamento delle acque reflue a gestione indipendente e una centrale elettrica al servizio dell'intero sito). In tutti i casi è necessario comunicare separatamente i dati relativi a ciascun complesso, compresi i suoi dati specifici e l'identificativo univoco del sito di riferimento.

A norma dello IEPR, un complesso viene definito sulla base delle attività di cui un gestore è responsabile all'interno di un sito. La definizione giuridica di «gestore», figurante all'articolo 3, punto 15), della IED e cui si fa riferimento all'articolo 3, punto 8), dello IEPR, è «qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto di combustione, l'impianto di incenerimento dei rifiuti o l'impianto di coincenerimento dei rifiuti oppure, se previsto dalla normativa nazionale, dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi». Il gestore è responsabile di tutte le attività contemplate dallo IEPR e dalla IED che si svolgono nel complesso. Il proprietario del terreno è irrilevante, se non è coinvolto nella gestione del complesso.

Il gestore (che potrebbe essere il locatario o il proprietario di un complesso) è spesso l'entità giuridica menzionata nella pertinente autorizzazione (cfr. riquadro 3.1). Nel caso di un'installazione ai sensi della IED con più gestori contemplati da un'unica autorizzazione (talvolta denominata autorizzazione «quadro»), è necessario individuare più complessi e installazioni a norma dello IEPR, in funzione delle responsabilità dei diversi gestori. Per agevolare l'analisi delle pressioni ambientali derivanti da tali complessi, esse dovrebbero essere comunicate nell'ambito dello stesso sito di riferimento. Si osservi che non è richiesto alcun frazionamento effettivo dell'autorizzazione; questo «frazionamento virtuale» è necessario solo ai fini della comunicazione dei dati a norma dello IEPR. Ulteriori dettagli sono forniti nella sezione 4.2.

3.3. **Installazione**

Il regolamento INSPIRE fa riferimento, nell'allegato IV, punto 8.2.2, a unità tecniche quali macchinari, apparecchi, dispositivi o attrezzature posizionati o collegati per l'uso come a singole installazioni o linee di produzione all'interno di un complesso industriale in cui si svolgono processi o attività specifici. Tali unità fanno generalmente parte di un sito industriale più grande e sono caratterizzate dalle loro funzioni, dai loro processi e dalle loro emissioni. Le installazioni possono essere costituite da una o più unità tecniche (ad esempio reattori, forni o motori) che lavorano insieme per svolgere una particolare funzione.

Attualmente le definizioni di «installazione» figuranti nello IEPR e nella IED sono quasi identiche. L'unica differenza è che la IED, all'articolo 3, punto 3), fa riferimento ai propri allegati I, I bis e VII, mentre lo IEPR, all'articolo 3, punto 1), fa riferimento al proprio allegato I, che a sua volta fa riferimento agli allegati I e I bis della IED. Pertanto la definizione di «installazione» utilizzata nei presenti orientamenti è quella figurante nello IEPR, che include la definizione figurante nella IED, fatta eccezione per le attività elencate nell'allegato VII, parte 1, della IED (installazioni e attività che utilizzano solventi organici, in quanto non fanno necessariamente parte dell'allegato I o I bis della IED).

Riquadro 3.1: la definizione di «installazione» utilizzata nel presente documento di orientamento

La definizione di «installazione» utilizzata nel presente documento di orientamento corrisponde alla quella figurante nello IEPR, che coincide con la definizione figurante nella IED, ma esclude le attività elencate nell'allegato VII, parte 1, della IED. La definizione di «installazione» figurante nello IEPR non è intesa a specificare come individuare le installazioni ai sensi della IED o come applicare le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili. Lo IEPR funge principalmente da meccanismo di comunicazione di dati, mentre la IED fornisce il quadro normativo per l'individuazione delle installazioni ai fini del rilascio delle autorizzazioni e l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili. Inoltre lo IEPR introduce il concetto di «complesso», che non è presente nella IED. Ne derivano situazioni in cui una pluralità di gestori gestisce parti della stessa installazione (ad esempio nell'ambito di autorizzazioni quadro, come osservato nella sezione 3.2), che, ai fini della comunicazione dei dati, vengono trattate come se fossero più complessi distinti, ciascuno contenente una o più installazioni.

Sebbene tutte le attività di cui agli allegati I e I bis della IED siano attualmente incluse nello IEPR, l'ambito di applicazione di quest'ultimo comprende le attività aggiuntive seguenti:

— impianti di combustione medi ([12]) (se non contemplati dall'allegato I della IED come unità tecnica o attività direttamente associata; cfr. sezione 4.3.2) con una potenza termica nominale pari o superiore a 20 MW e inferiore a 50 MW;

— coltivazione sotterranea e operazioni connesse, compresa l'estrazione di petrolio greggio o di gas, sia sulla terraferma che in mare aperto (se non contemplate dall'allegato I della IED);

— coltivazione a cielo aperto ed estrazione in cava (se non contemplate dall'allegato I della IED) con un'area effettivamente sottoposta ad operazione estrattiva pari o superiore a 25 ettari;

([12]) Impianti di combustione che svolgono attività di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/2193.

— impianti di trattamento delle acque reflue urbane con una capacità pari o superiore a 100 000 abitanti equivalenti;

— acquacoltura basata su mangimi con una capacità di produzione annua superiore a 500 tonnellate;

— installazioni per la costruzione e/o la demolizione di navi, e per la verniciatura o la sverniciatura di navi, con una capacità di lavorare su navi di lunghezza pari o superiore a 100 metri;

— elettrolisi dell'acqua per la produzione su scala industriale di idrogeno con una capacità inferiore a 50 tonnellate al giorno ([13]).

La sezione 5 sugli esempi settoriali contiene una sottosezione dedicata alle attività non contemplate dalla IED che rientrano nell'ambito di applicazione dello IEPR.

3.4. **Parte di un'installazione**

Nell'ambito del regolamento INSPIRE i dati sulle attività industriali possono essere comunicati a più livelli, compresi i livelli di sito, complesso e installazione. Il livello di comunicazione più dettagliato che rientra nell'ambito di applicazione dello IEPR è la parte di un'installazione, che consente un monitoraggio dettagliato delle emissioni o di altri dati, quali l'uso di energia o la capacità di incenerimento di specifiche unità all'interno di un'installazione. In base alle specifiche dei dati da comunicare a norma del regolamento INSPIRE, un'installazione può comprendere varie parti al servizio di finalità tecniche distinte; tuttavia tali parti sono trattate collettivamente come un'unica installazione se sono collegate tra loro a livello giuridico o tecnico e se sono gestite come una singola unità tecnica.

Sebbene il termine «parte di un'installazione» non sia esplicitamente definito nella IED o nello IEPR, esso si riferisce generalmente a componenti o sezioni di un'installazione, compresi i grandi impianti di combustione e gli impianti di (co) incenerimento dei rifiuti. Tali parti sono fondamentali per il funzionamento complessivo dell'installazione e sono oggetto di specifiche prescrizioni normative figuranti nei capi III e IV della IED, nonché di obblighi di comunicazione dettagliati di cui all'articolo 72 della IED e della decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della IED.

Anche nell'ambito del registro dell'UE sui siti industriali il termine «parte di un'installazione» non viene definito, ma viene inteso come una sottounità funzionale all'interno di un'installazione. Tali sottounità svolgono compiti o processi distinti che contribuiscono alle emissioni o all'impatto ambientale complessivi dell'installazione di cui fanno parte. Ad esempio, sia i grandi impianti di combustione sia gli impianti di (co)incenerimento dei rifiuti rientrano nei capi III e IV della IED, ma, a norma dell'articolo 72, paragrafo 3, della stessa, solo le emissioni generate dai grandi impianti di combustione sono integrate nel meccanismo di comunicazione di dati a norma dello IEPR nell'ambito della decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione. Gli impianti di (co)incenerimento dei rifiuti non sono oggetto di obblighi di comunicazione delle emissioni equivalenti a norma della IED o dello IEPR, ma sono oggetto di altri obblighi, come la comunicazione della capacità di incenerimento nominale e autorizzata. Sia i grandi impianti di combustione sia gli impianti di (co)incenerimento dei rifiuti sono classificati come «parti di un'installazione» nel registro dell'UE sui siti industriali.

Inoltre anche gli impianti di combustione medi con una potenza termica nominale compresa tra 20 MW e 50 MW sono classificati come parti di un'installazione ai fini della comunicazione dei dati a norma dello IEPR, a condizione che non siano già contemplati dall'allegato I della IED.

4. COME CLASSIFICARE LE UNITÀ AI FINI DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI A NORMA DELLO IEPR

La presente sezione aiuta i paesi che effettuano la comunicazione dei dati a individuare le diverse caratteristiche geografiche dei siti, dei complessi e delle installazioni industriali. Ciascun livello della gerarchia di cui al regolamento INSPIRE viene presentato e analizzato (cfr. tabella 4.1). In situazioni complesse o sfaccettate occorrerà una valutazione caso per caso e potrebbe essere necessario consultare i responsabili del rilascio delle autorizzazioni presso l'autorità competente, l'AEA o la Commissione. L'helpdesk per l'industria dell'AEA può essere contattato all'indirizzo industry.helpdesk@eea.europa.eu.

([13]) Sebbene l'attività figurante nello IEPR faccia riferimento unicamente alla «produzione su scala industriale», resta inteso che, nel caso in cui l'attività avesse una capacità produttiva superiore a 50 tonnellate al giorno, rientrerebbe nell'ambito dell'attività di cui al punto 6.6 della IED. È quindi implicito che l'attività di cui al punto 9 dell'allegato I dello IEPR fa riferimento a installazioni con una capacità inferiore a tale soglia.

Tabella 4.1

caratteristiche geografiche delle entità industriali

Livello gerarchico	Descrizione
Sito	La porzione complessiva di terreno che comprende un unico complesso o più complessi con un'associazione funzionale a livello operativo, economico o tecnico.
Complesso	Un insieme di installazioni o unità tecniche che operano sotto la gestione comune di un gestore.
Installazione	Una specifica unità tecnica permanente o un gruppo di unità tecnicamente collegate tra loro all'interno di un complesso in cui si svolgono attività industriali.
Parte di un'installazione	Sottocomponenti di un'installazione, come un grande impianto di combustione, un impianto di (co) incenerimento dei rifiuti di linea o un impianto di combustione medio (che non è considerato parte di un'installazione ai sensi della IED), che contribuiscono al funzionamento complessivo di un'installazione.

4.1. **Come individuare un sito industriale ai fini della comunicazione dei dati a norma dello IEPR**

Per agevolare la comunicazione dei dati relativi a un sito industriale contenente uno o più complessi e installazioni, si dovrebbero prendere in considerazione i punti seguenti:

— **attenzione all'ubicazione**: il termine «sito» si riferisce all'ubicazione fisica, non necessariamente a un unico complesso o a un'unica installazione;

— **importanza del collegamento**: le attività in aree separate possono essere considerate parte dello stesso sito se hanno un'associazione diretta con un collegamento operativo, economico o tecnico. Tali concetti possono essere descritti come indicato di seguito:

  — **collegamento operativo:** quando diversi complessi lavorano insieme per conseguire un obiettivo industriale comune dovrebbero essere considerati parte di un unico sito. Ad esempio, se un complesso trasforma materie prime e un altro assembla il prodotto finale, la loro interdipendenza fa sì che lavorino insieme. Considerarli come un unico sito ai fini della comunicazione dei dati garantisce una rappresentazione più accurata del funzionamento del processo industriale nel suo complesso;

  — **collegamento economico:** complessi distinti possono essere considerati parte dello stesso sito se sono parte integrante di un'unica attività economica o contribuiscono a un'unica attività economica, ad esempio laddove condividono risorse finanziarie, la gestione o obiettivi economici. Tale collegamento evidenzia la natura integrata delle operazioni, rendendo più facile comprendere l'impronta economica e le prestazioni dell'intera attività industriale se tali complessi sono considerati come un unico sito ai fini della comunicazione dei dati;

  — **collegamento tecnico:** se diversi complessi condividono infrastrutture tecnologiche, servizi o processi tecnici, possono essere considerati parte dello stesso sito. Le loro operazioni interconnesse contribuiscono a un processo industriale completo e il riconoscimento di tali collegamenti nella comunicazione dei dati fornisce un quadro più chiaro della rete industriale e dei flussi di risorse.

  L'importanza del collegamento risiede nel fatto che esso garantisce una visione più integrata delle attività industriali, assicurando che i dati su tali attività riflettano accuratamente la natura interconnessa delle operazioni in diverse aree. Ciò aiuta a comprendere meglio l'entità, l'efficienza e la portata della produzione industriale;

— **proprietà**: la proprietà del terreno è irrilevante ai fini della determinazione del sito;

— **gestori**: molteplici complessi (gestiti da gestori differenti) possono essere considerati parte dello stesso sito se sussiste un'associazione funzionale diretta tra le loro operazioni (a livello operativo, economico o tecnico);

— **confini del sito**: le recinzioni non sono un indicatore affidabile per la determinazione dei confini di un sito;

— **brevi separazioni fisiche**: la presenza sul sito di una strada o di un attraversamento derivante da un diritto di passaggio non determina un confine del sito se le aree sono ragionevolmente vicine.

Esempio di importanza del collegamento e dell'ubicazione: serbatoi di stoccaggio collegati a un impianto chimico mediante condutture fanno parte dello stesso sito.

Tuttavia, per stabilire se serbatoi di stoccaggio situati in un porto distante fanno parte dello stesso sito del complesso principale, occorrerà richiedere una perizia. A tal fine è opportuno valutare il livello di collegamento tecnico (ad esempio condutture, metodi di trasporto) e l'impatto complessivo sull'ambiente.

4.2. **Come individuare un complesso ai fini della comunicazione dei dati a norma dello IEPR**

Per determinare i confini di un complesso si dovrebbero prendere in considerazione gli elementi seguenti:

— **proprietà/gestore:** il gestore è responsabile delle attività che determinano il confine di un complesso. Potrebbe trattarsi di una persona fisica o giuridica che prende in locazione il complesso o il terreno da un proprietario o potrebbe trattarsi del proprietario effettivo. Il gestore è specificato nell'autorizzazione pertinente. Nel caso di un'installazione ai sensi della IED con più gestori contemplati da un'unica autorizzazione «quadro», la definizione di «gestore» suddivide virtualmente l'installazione autorizzata in più complessi (comprendenti una o più installazioni), ciascuno collegato a specifiche attività gestite da gestori differenti. Sebbene si tratti tecnicamente di «parti di un'installazione» con gestori distinti, questo approccio consente la comunicazione dei dati nell'ambito della struttura di complessi e installazioni prevista dallo IEPR. Non è necessario alcun frazionamento effettivo dell'autorizzazione; questo frazionamento virtuale serve solo ad allineare la comunicazione dei dati alla definizione di «complesso» figurante nello IEPR;

— **molteplici installazioni:** un singolo complesso può comprendere molteplici installazioni, se sono gestite dalla stessa impresa o dalla stessa persona, sono collegate a livello funzionale e si trovano ragionevolmente vicine tra loro;

— **collegamento funzionale:** si riferisce a una o più attività di un complesso utilizzato dal gestore. Tali attività non devono necessariamente essere collegate a livello tecnico e possono comprendere attività sia contemplate sia non contemplate dalla IED, ad esempio un impianto di trattamento delle acque reflue industriali che tratta percolato o fanghi di depurazione (attività di cui al punto 5.3, lettere a) o b), della IED) e un impianto di trattamento delle acque reflue urbane che tratta acque reflue domestiche (attività di cui al punto 6 dello IEPR), gestiti dalla stessa impresa, con diversi gradi di dipendenza. Un esempio è costituito da un impianto di trattamento delle acque reflue urbane cui è annessa un'attività di movimentazione dei rifiuti gestita dalla medesima impresa nello stesso luogo. Le due installazioni non hanno alcun collegamento tecnico, ma hanno un collegamento funzionale in quanto l'impresa è responsabile della gestione di entrambe le attività.

4.3. **Come individuare un'installazione ai fini della comunicazione dei dati a norma dello IEPR**

Il 18 gennaio 2019 la DG Ambiente ha pubblicato una *raccolta di risposte fornite dalla DG Ambiente sull'attuazione della direttiva relativa alle emissioni industriali – capitolo 1* ([14]). Tali domande e risposte riguardano le definizioni di «installazione», «gestore», «collegamento tecnico», ecc. e sono state prese in esame nella presente sezione per garantire coerenza con le definizioni e le interpretazioni della IED e dello IEPR.

Per determinare i confini di un'installazione si dovrebbero prendere in considerazione e valutare gli elementi seguenti:

— **molteplici installazioni:** un singolo complesso ai sensi dello IEPR può comprendere una o più installazioni, se sono gestite dalla stessa impresa o persona (cfr. sezione 4.2);

— **oggetto dell'autorizzazione:**

  — un'autorizzazione può valere per una o più installazioni gestite dal medesimo gestore sullo stesso sito (articolo 4, paragrafo 2, della IED).

  — Un'autorizzazione può contemplare più gestori con responsabilità distinte in relazione a specifiche attività elencate nella stessa autorizzazione (articolo 4, paragrafo 3, della IED). Ai fini della comunicazione dei dati a norma dello IEPR, tali attività devono essere trattate come complessi distinti (con installazioni associate) in quanto hanno gestori differenti. La suddivisione delle attività è necessaria solo ai fini della comunicazione dei dati a norma dello IEPR. Non occorre alcun frazionamento effettivo dell'autorizzazione;

([14]) https://environment.ec.europa.eu/topics/industrial-emissions-and-safety/industrial-and-livestock-rearing-emissions-directive-ied-20_it, sotto la voce «Guidance and implementing rules» nella sezione «Implementation».

— **individuare l'attività** o le attività elencate nell'allegato I dello IEPR;

— **individuare le unità tecniche permanenti** in cui si svolgono le attività e i loro eventuali collegamenti tecnici. Se presenti, valutare se i collegamenti tecnici sono forti o deboli. Un collegamento tecnico forte indica che le unità tecniche devono essere considerate come un'unica installazione. Al contrario, un collegamento debole indica la presenza di più installazioni;

— **per le attività contemplate dallo IEPR che non rientrano nell'ambito di applicazione della IED**, effettuare la stessa valutazione dei collegamenti tecnici che potrebbero influenzare le emissioni e l'inquinamento. La valutazione dovrebbe individuare se una o più di tali attività (ad esempio attività direttamente associate) debbano essere incluse nell'installazione pertinente.

Riquadro 4.1: l'importanza del gestore a norma dello IEPR

Spesso, ai fini delle norme della IED, per i siti industriali complessi viene utilizzata un'autorizzazione «quadro» che contempla molteplici gestori. Questo tipo di autorizzazione è generalmente conforme al concetto di sito definito nello IEPR e descritto nel presente documento di orientamento. Tuttavia l'autorizzazione quadro non determina il soggetto responsabile della comunicazione dei dati a norma dello IEPR e della decisione di esecuzione della Commissione relativa alla IED, in quanto consente che una singola installazione autorizzata abbia più di un gestore. Pertanto la definizione di «complesso» di cui allo IEPR, che si basa sul gestore, richiede che un'installazione autorizzata con più gestori venga virtualmente frazionata in molteplici complessi distinti in funzione delle responsabilità di ciascun gestore. Tale frazionamento virtuale è necessario solo ai fini della comunicazione dei dati a norma dello IEPR e non comporta un frazionamento effettivo dell'autorizzazione.

4.3.1. *Unità tecnica permanente*

Il termine «unità tecnica permanente» non è esplicitamente definito né nel regolamento INSPIRE, né nello IEPR, né nella IED. Tuttavia, sulla base del concetto di «unità tecnica» e del requisito che le installazioni devono essere permanenti, ai fini della comunicazione dei dati a norma dello IEPR dovrebbe essere presa in considerazione la definizione seguente:

— un'unità tecnica permanente, nel contesto dello IEPR, si riferisce a una o più sottounità tecniche integrate specificamente progettate e attrezzate per svolgere attività correlate a un'installazione (o un'attività direttamente associata) e situate in via permanente in un sito geografico fisso.

Riquadro 4.2: l'importanza delle unità tecniche

— Il concetto di «unità tecniche» contribuisce a chiarire il significato del termine «installazione».

— Sebbene lo IEPR disciplini la comunicazione dei dati relativi alle emissioni derivanti dalle attività svolte in un'installazione con unità tecniche, è comunque possibile utilizzare attrezzature mobili in tali installazioni. Inoltre lo IEPR (come la IED) potrebbe considerare talune unità mobili come permanenti se operano in un luogo fisso per un periodo di tempo significativo.

Gli orientamenti seguenti mirano ad aiutare le autorità competenti e i responsabili della comunicazione dei dati a norma dello IEPR a stabilire se un'unità tecnica è permanente.

Cosa costituisce un'unità tecnica permanente ai sensi dello IEPR e della IED?

Un'unità tecnica è considerata «permanente» se non è destinata a essere spostata da un luogo all'altro. Ciò non impedisce l'uso di attrezzature mobili (unità tecniche) quali frantumatori, carrelli elevatori e altre macchine all'interno dell'installazione, ma queste dovrebbero essere escluse dagli obblighi di comunicazione di dati che si applicano alle unità tecniche permanenti. La determinazione del carattere permanente delle unità tecniche spetta, in ultima analisi, all'autorità competente. Ai fini del presente documento, per «unità tecnica» si intendono unicamente le unità tecniche permanenti.

Come devono essere considerate le unità mobili che operano in uno stesso luogo per lunghi periodi di tempo?

Le unità «mobili» progettate per lo spostamento, ad esempio le attrezzature per la produzione di asfalto o gli inceneritori di suolo contaminato, possono essere considerate permanenti se operano in uno specifico sito per un periodo di tempo significativo. Le autorità competenti valuteranno ciascun caso sulla base di fattori quali:

— il potenziale impatto ambientale delle attività;

— la durata prevista ed effettiva del funzionamento nel luogo in questione;

— la difficoltà di spostare e installare l'unità e le risorse necessarie a tale scopo: ad esempio, un'unità che si sposta su ruote proprie è più facile da trasferire rispetto a un'unità che richiede significative operazioni di montaggio in ciascun sito.

Tra gli aspetti chiave di un'unità tecnica figurano:

— entità integrata: un'unità tecnica non è un'attrezzatura singola, ma piuttosto un insieme di diversi elementi che lavorano insieme come un'installazione. Tale insieme può comprendere uno o più degli elementi seguenti:

  — attrezzature (reattori, filtri, ecc.);

  — strutture (edifici, serbatoi, ecc.);

  — infrastrutture (condutture, trasportatori, ecc.);

  — utensili e macchine;

  — impianti per lo stoccaggio, la movimentazione e il pretrattamento dei materiali;

  — sistemi di monitoraggio e registrazione.

— entità appositamente progettata ed equipaggiata: gli elementi di un'unità tecnica di un'installazione vengono scelti per svolgere specifiche attività elencate nello IEPR o un'attività direttamente associata. Sono escluse attività come l'incenerimento all'aperto, che non prevede l'uso di apposite attrezzature;

— operazioni integrate: gli elementi lavorano insieme in modo coordinato per ottenere uno specifico risultato nell'ambito dell'installazione ai sensi dello IEPR o dell'attività direttamente associata.

Esempi di unità tecniche

— Una linea di produzione chimica in una fabbrica, costituita da reattori interconnessi, colonne di distillazione e tubazioni per la trasformazione delle materie prime.

— Un apposito impianto di trattamento delle acque reflue situato in loco in via permanente per il trattamento delle acque reflue provenienti da un'installazione.

— Un impianto di stoccaggio con serbatoi e condutture per le materie prime o i prodotti finiti, situato in via permanente all'interno dell'installazione principale e integrato in essa.

Cosa non costituisce un'unità tecnica

— Non si intende una singola attrezzatura.

— Non occorre necessariamente un elevato livello di complessità tecnologica.

— Non è necessario che tutti gli elementi siano collegati fisicamente o si trovino nello stesso edificio.

— Un collegamento tecnico tra unità tecniche.

Una o più unità tecniche che svolgono una o più attività possono essere considerate tecnicamente collegate se esiste un legame fisico o una dipendenza operativa tra di esse. La forza e la dipendenza del collegamento contribuiscono a determinare se le unità debbano essere considerate come un'unica installazione o come installazioni distinte ai fini della comunicazione dei dati a norma dello IEPR.

Gli aspetti principali di un collegamento tecnico possono essere scomposti come segue:

— **legame fisico:** si tratta di un collegamento fisico diretto tra le unità tecniche. Tra gli esempi figurano:

  — **condutture:** trasporto di materie prime, prodotti o flussi di rifiuti tra le attività;

  — **trasportatori:** trasferimento di materiali (solidi) tra le installazioni;

— **linee elettriche:** fornitura di energia elettrica da un'installazione direttamente a un'altra installazione o a più installazioni;

— **dipendenza operativa:** indica quanto è essenziale l'unità tecnica per le operazioni principali dell'altra installazione. Tra gli esempi figurano:

— **impianto di trattamento delle acque reflue in loco:** trattamento delle acque reflue generate dall'installazione prima dello scarico;

— **serbatoi di stoccaggio dedicati:** conservazione di materie prime o prodotti finiti destinati specificamente all'installazione.

La forza del collegamento tecnico è un fattore cruciale per stabilire se due o più unità tecniche debbano essere considerate parte della stessa installazione. Un collegamento tecnico forte suggerisce che un'unità tecnica sostiene direttamente le attività principali di un'altra unità tecnica e influisce sul suo impatto ambientale. Esempi di collegamenti tecnici:

— **collegamento tecnico forte:** serbatoi di stoccaggio direttamente collegati a un impianto chimico mediante condutture per il rifornimento di materie prime. Questo chiaro legame fisico indica un collegamento tecnico forte, sebbene sia comunque fondamentale effettuare una valutazione rigorosa per accertare che l'unità tecnica sia necessaria per il funzionamento dell'attività. Tuttavia, se le due unità avessero gestori differenti, costituirebbero installazioni distinte in complessi distinti;

— **collegamento tecnico più debole:** deposito separato di prodotti finiti provenienti da un impianto chimico, anche se situato nello stesso sito. Senza un legame fisico o una dipendenza operativa diretti, il collegamento tecnico potrebbe essere più debole.

In casi limite è fondamentale prendere in considerazione i dettagli specifici e l'assetto operativo per accertare l'esistenza di un collegamento tecnico. Tale valutazione viene effettuata dalla pertinente autorità competente a cui spetta pertanto decidere se più unità tecniche debbano essere considerate come una singola installazione ai fini della comunicazione dei dati a norma dello IEPR.

La valutazione dovrebbe basarsi su configurazioni relativamente stabili di installazioni, escludendo gli assetti temporanei o inusuali. Ad esempio, per definire l'installazione non si dovrebbe utilizzare una configurazione adottata solo durante una ristrutturazione o sulla base di una decisione presa in circostanze eccezionali, come nel caso di un'installazione che fornisce materie prime a un'altra solo occasionalmente, quando non sono disponibili altre fonti. Benché le installazioni possono cambiare nel tempo a causa di fattori quali fusioni o acquisizioni, l'obiettivo è quello di mantenere la struttura sito-complesso-installazione più stabile e coerente possibile, in modo tale da rispecchiare le operazioni tipiche del sito.

4.3.2. *Attività direttamente associate*

Nel contesto dello IEPR e della IED, per «attività direttamente associate» si intendono attività che non sono elencate negli allegati dello IEPR e della IED (e che pertanto non necessiterebbero di un'autorizzazione distinta a norma della IED). Tuttavia le attività direttamente associate:

— sono collegate a livello funzionale e tecnico a un'installazione situata nello stesso sito; ciò significa che sostengono o integrano le attività principali dell'installazione;

— incidono con buona probabilità sull'impatto ambientale complessivo dell'installazione.

Tra gli aspetti principali delle attività direttamente associate figurano:

— ruolo di sostegno o complementare: di norma le attività direttamente associate forniscono servizi o movimentano materiali essenziali per il funzionamento dell'installazione ai sensi della IED;

— impatto ambientale: le attività direttamente associate, ma non le attività stesse elencate nella IED, potrebbero influenzare le emissioni o l'impatto ambientale dell'installazione principale. Nel valutarne l'impatto, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione non solo il potenziale di aumento delle emissioni o l'impatto ambientale durante il funzionamento quotidiano dell'installazione, ma anche il rischio di fuoriuscite accidentali.

— Affinché un'attività sia considerata come direttamente associata, non è necessario un collegamento fisico fisso (come indicato nella raccolta delle *risposte fornite dalla DG Ambiente sull'attuazione della direttiva relativa alle emissioni industriali – capitolo 1*, del 18 gennaio 2019([5])).

Esempi di attività direttamente associate:

— impianti di stoccaggio di materie prime o prodotti finiti direttamente collegati a un'installazione, come serbatoi o silos con condutture che alimentano il processo;

— impianti di trattamento delle acque reflue appositamente progettati per trattare le acque reflue provenienti da un'installazione;

— produzione in loco di energia elettrica o termica utilizzata dall'installazione.

Se l'attività non contemplata dallo IEPR non è tecnicamente collegata (ad esempio uffici amministrativi presso un sito industriale), non dovrebbe essere considerata come un'attività direttamente associata nel contesto dello IEPR.

La distinzione fondamentale tra un'attività direttamente associata e un'installazione distinta risiede nella forza del collegamento tecnico con l'attività contemplata dallo IEPR. Tra i fattori da prendere in considerazione figurano:

— collegamento fisico: le attività sono fisicamente collegate attraverso condutture, trasportatori o infrastrutture analoghe?

— dipendenza operativa: l'installazione si serve dell'attività direttamente associata per le sue operazioni principali?

— impatto ambientale: l'attività direttamente associata incide in modo significativo sulle emissioni complessive o sull'impronta ambientale dell'installazione?

In ultima analisi, come nel caso delle installazioni, spetta alla pertinente autorità competente stabilire se un'attività possa considerarsi direttamente associata. Tale autorità dovrebbe prendere in considerazione i suddetti fattori per stabilire se i dati relativi all'attività debbano essere comunicati insieme a quelli relativi all'installazione ai sensi dello IEPR.

Se un'installazione svolge attività sia contemplate sia non contemplate dall'allegato I, le emissioni e i trasferimenti fuori dal sito derivanti dalle attività non contemplate dall'allegato I dovrebbero essere esclusi dai dati comunicati a norma dello IEPR (a meno che non si tratti di attività direttamente associate). In alcuni casi potrebbe non essere possibile distinguere e quantificare i contributi delle attività non contemplate dall'allegato I, ad esempio quando non esiste alcun punto di campionamento per tali attività (nel caso dei sistemi fognari altamente interconnessi). In tal caso potrebbe essere pratico ed efficace in termini di costi comunicare i dati relativi alle emissioni delle attività non contemplate dall'allegato I insieme a quelli delle attività contemplate dall'allegato I.

5. ESEMPI SETTORIALI

La presente sezione presenta diversi esempi di settori differenti con diversi livelli di complessità che illustrano i concetti sopra descritti. In situazioni complesse o sfaccettate occorrerà una valutazione caso per caso e potrebbe essere necessario consultare i responsabili del rilascio delle autorizzazioni presso l'autorità competente, l'AEA o la Commissione. L'helpdesk per l'industria dell'AEA può essere contattato all'indirizzo industry.helpdesk@eea.europa.eu.

5.1. **Settore dell'energia elettrica**

L'esempio riportato nella figura 5.1 mostra un impianto di produzione di energia elettrica con due grandi impianti di combustione. Esso contiene: i) due turbine a gas a ciclo combinato da 100 MW, ciascuna con una capacità superiore a 50 MW e un proprio camino; ii) una caldaia a combustione con una capacità di 45 MW; e iii) un generatore diesel di emergenza con una capacità di 10 MW. L'unica attività contemplata dallo IEPR pertinente a questo esempio è l'attività di cui al punto 1.1 *Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW*. Nonostante la presenza di molteplici unità tecniche, queste verrebbero tutte considerate parte di un'unica installazione, che a sua volta farebbe parte di un unico complesso e di un unico sito. Orientamenti sull'applicazione del principio del camino comune (articolo 29 della IED) vengono forniti nella sezione 2.2.3 del manuale per i responsabili della comunicazione dei dati all'E-PRTR e per la comunicazione di dati integrati sui grandi impianti di combustione. La sezione 2.2.3 spiega come stabilire se le diverse unità possono essere considerate come un grande impianto di combustione ai sensi del capo III della IED. Se sono considerate come un grande impianto di combustione, le unità dovrebbero essere trattate come una parte dell'installazione ai fini della comunicazione dei relativi dati, che dovrebbero comprendere tutte le informazioni richieste, quali la potenza termica nominale, l'energia in entrata, le ore di funzionamento o le emissioni.

Il generatore di emergenza in questo esempio è un'attività direttamente associata. Esso presenta un chiaro collegamento tecnico con l'attività contemplata dallo IEPR, in quanto ha il solo scopo di fornire energia elettrica in caso di emergenza. I dati relativi al generatore di emergenza e alla caldaia da 45 MW, che sarebbero oggetto di un'autorizzazione distinta in quanto impianto di combustione medio, dovrebbero essere comunicati insieme ai dati relativi alle emissioni dell'installazione, ma non come parte dei grandi impianti di combustione. Come indicato nell'allegato I dello IEPR, i dati relativi agli impianti di combustione medi non devono essere comunicati separatamente se tali impianti sono parte di un'installazione ai sensi della IED.

Nel secondo esempio relativo al settore dell'energia elettrica, illustrato nella figura 5.2, le turbine a gas a ciclo combinato sono gestite da un gestore diverso rispetto alle unità di combustione più piccole. Pertanto in questo esempio vi sono due

complessi, ciascuno contenente un'installazione. Se all'installazione è stata rilasciata un'autorizzazione quadro che contempla tutte le unità di combustione, l'installazione dovrebbe essere virtualmente divisa in due (come indicato nel secondo grafico), ma solo ai fini della comunicazione dei dati a norma dello IEPR. Come indicato nel manuale per i responsabili della comunicazione dei dati, il complesso 2 conterrebbe un'installazione che svolge l'attività di cui al punto 1.1, in quanto la capacità totale di 45 MW + 10 MW supera la soglia di 50 MW. Tuttavia, per quanto riguarda il complesso 2, nessun grande impianto di combustione verrebbe considerato come parte dell'installazione ai fini della comunicazione dei dati, in virtù delle norme sul cumulo di cui al capo III, che si applicano solo alle unità con una capacità pari o superiore a 15 MW.

D'altro canto, il complesso 1 conterrebbe un'installazione che svolge l'attività di cui al punto 1.1, nonché due parti dell'installazione da 100 MW ciascuna oppure una parte dell'installazione di 200 MW. Quest'ultimo caso si verificherebbe se le due unità avessero un camino comune o se fossero installate in maniera tale che gli scarichi gassosi, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, possano a giudizio delle autorità competenti essere convogliati verso un unico camino (articolo 29 della IED).

Figura 5.1

esempio di un sito di produzione di energia elettrica con un unico gestore

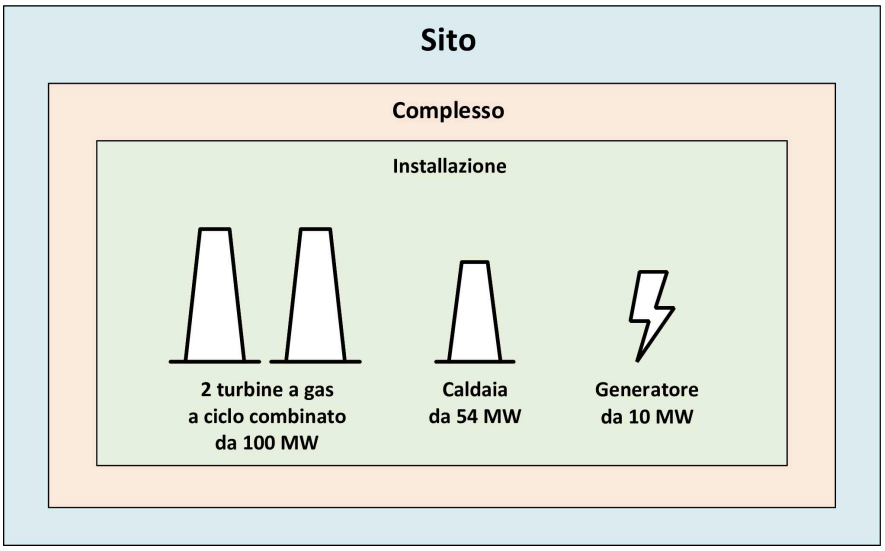

Figura 5.2

esempio di un sito di produzione di energia elettrica con due gestori

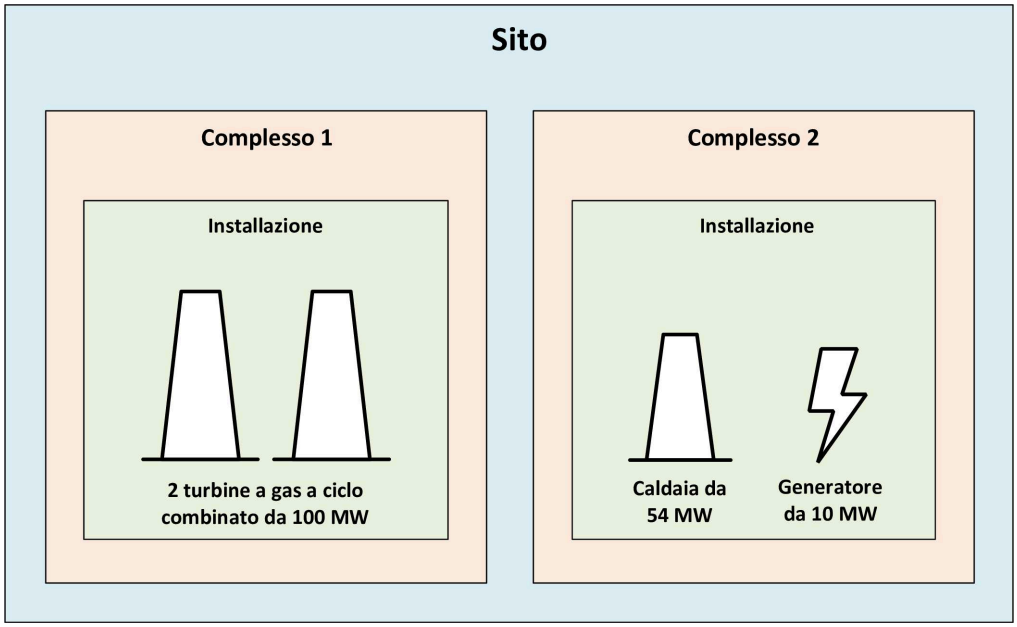

5.2. **Settore dei rifiuti**

In questo esempio è presente un impianto di gestione dei rifiuti con tre unità tecniche: i) una discarica; ii) un'unità di trattamento dei rifiuti; e iii) un impianto di produzione di biogas. Nella figura 5.3, la vicina discarica (installazione 1) riceve rifiuti non recuperabili dall'impianto di trattamento. La discarica non presenta un collegamento tecnico con l'impianto di produzione di biogas né con l'impianto di trattamento dei rifiuti, anche se riceve rifiuti da questi ultimi, in quanto è considerata come un sito di smaltimento finale. Inoltre, poiché lo scopo principale della discarica è lo smaltimento, che differisce dalle attività incentrate sul recupero delle altre unità, essa è classificata come un'installazione distinta (attività di cui al punto 5.4 della IED).

L'installazione 2 è un impianto di trattamento dei rifiuti che prepara i rifiuti sia per la discarica che per l'impianto di produzione di biogas e trasferisce anche altri rifiuti in altri luoghi. Sebbene fornisca materie prime all'impianto di produzione di biogas, le sue operazioni sono meccaniche e l'impianto di produzione di biogas potrebbe procurarsi i rifiuti da altre fonti. Poiché comporta un tipo di impatto ambientale differente e non costituisce una componente critica del processo di produzione di biogas, è considerato come un'installazione distinta.

In uno scenario alternativo, illustrato nella figura 5.4, il gestore ha deciso che lo scopo dell'impianto di trattamento dei rifiuti, che utilizza unità di digestione preliminari destinate unicamente a migliorare la degradazione dei materiali e a riscaldare il substrato, è quello di fungere da unità di pretrattamento per l'impianto di produzione di biogas. Tale pretrattamento è essenziale per il corretto funzionamento del processo di digestione e implica un processo biologico a seguito del trattamento meccanico iniziale. In questo scenario pertanto l'impianto di trattamento dei rifiuti e l'impianto di produzione di biogas (attività di cui al punto 5.3, lettera a), punto i), o al punto 5.3, lettera b), punto i)) presentano un collegamento tecnico e formano un'unica installazione.

Le due installazioni possono costituire o meno un unico complesso; ciò dipenderà dalla presenza o meno di gestori distinti. Tutte queste entità potrebbero essere considerate parte di un unico sito.

Si veda la sezione 5.5 per esempi di trasferimenti di acque reflue, alcuni da comunicare come conferimenti di rifiuti, in un complesso sito industriale dotato di un impianto di trattamento delle acque reflue.

Figura 5.3

esempio di un sito di gestione dei rifiuti con tre installazioni

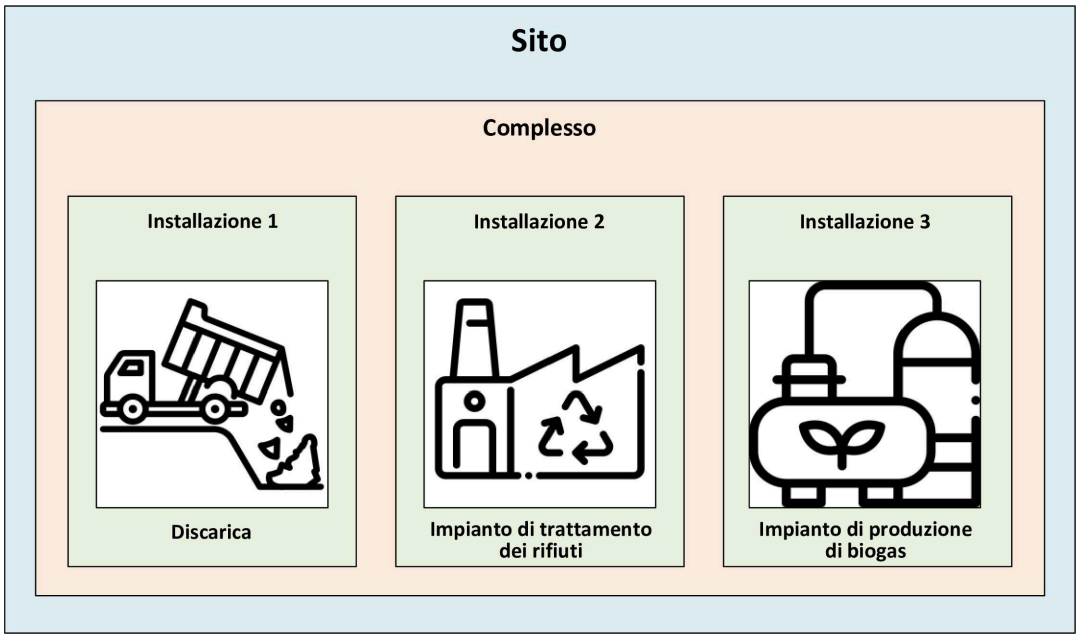

Figura 5.4

esempio di un sito di gestione dei rifiuti con due installazioni

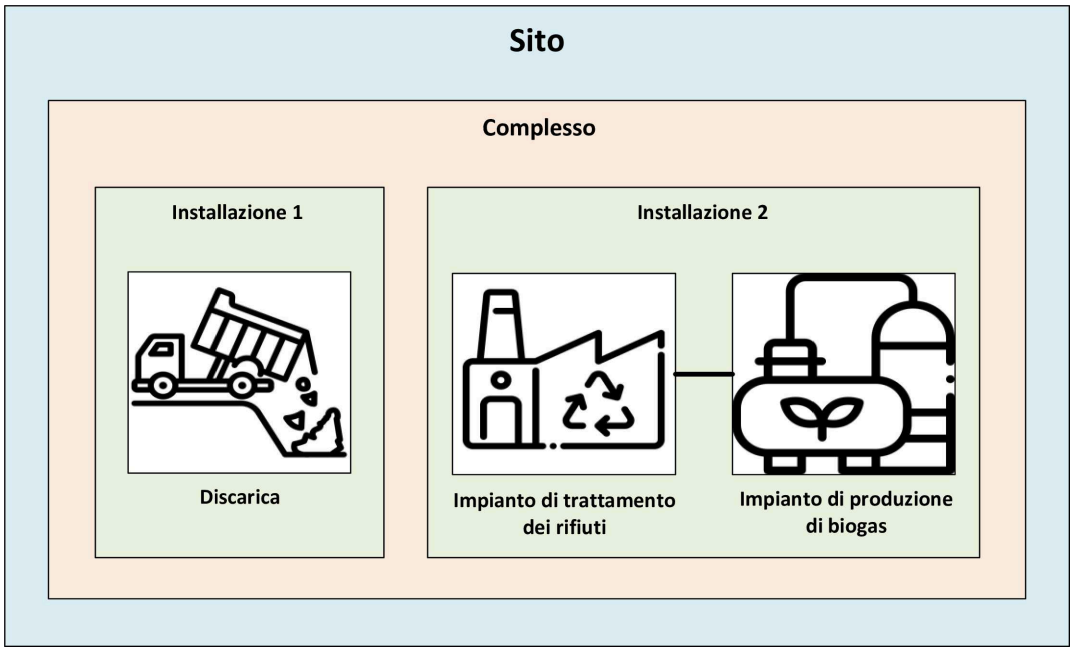

5.3. **Raffineria e sito petrolchimico**

L'esempio riportato nella figura 5.5 mostra una raffineria situata vicino a un impianto petrolchimico. I componenti della raffineria comprendono un'unità di distillazione che fornisce il prodotto all'impianto di reforming e di cracking catalitico a letto fluido (FCC), che a sua volta fornisce il prodotto all'impianto di alchilazione. Nell'esempio, tutte queste unità tecniche sono considerate dall'autorità competente come strettamente collegate dal punto di vista tecnico e costituiscono pertanto un'unica installazione. Una centrale elettrica all'interno della raffineria fornisce energia elettrica a ciascuna delle unità tecniche di raffinazione. Sebbene l'energia elettrica supplementare sia esportata fuori della raffineria e immessa nella rete, la maggior parte dell'energia elettrica richiesta è necessaria per il funzionamento della raffineria. Di conseguenza esiste un collegamento tecnico forte e anche la centrale elettrica è considerata parte della stessa installazione.

Una delle attività della raffineria consiste nel fornire nafta all'impianto petrolchimico. Sia la raffineria sia l'impianto hanno lo stesso gestore, ma processi differenti. L'impianto petrolchimico trasformerà ulteriormente la nafta in una serie di derivati utilizzati a valle per produrre gomma, plastica, fibre, resine ecc. La nafta prodotta dalla raffineria viene inviata anche in altri luoghi e ad altri clienti, e l'impianto petrolchimico potrebbe potenzialmente utilizzare nafta prodotta altrove. Di conseguenza l'autorità competente che effettua la valutazione potrebbe giudicare debole il collegamento tecnico. Pertanto la raffineria e l'impianto petrolchimico dovrebbero essere considerati come installazioni distinte. Tuttavia, nell'esempio, tali installazioni hanno lo stesso gestore e fanno dunque parte di un unico complesso. In assenza di altri complessi associati, questo complesso costituisce il sito.

Figura 5.5

esempio di una raffineria e di un sito petrolchimico

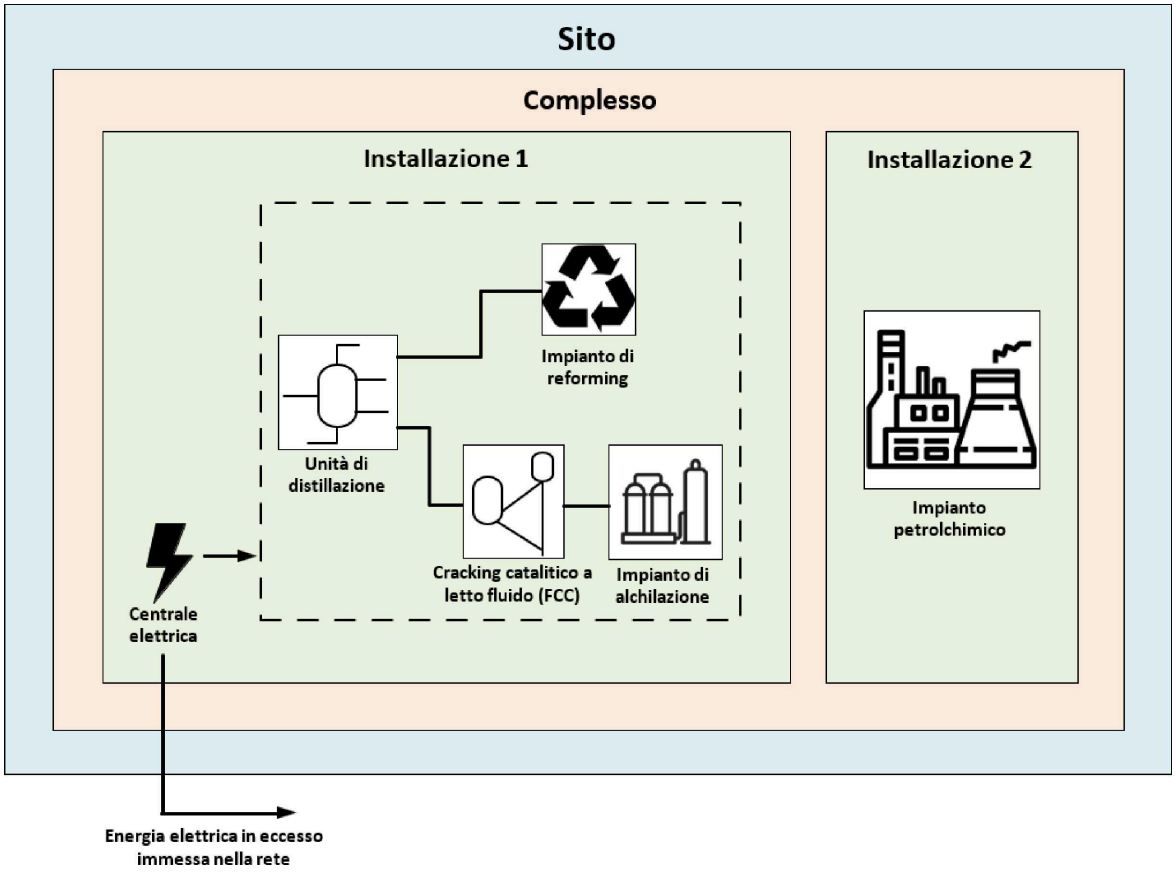

5.4. **Sito farmaceutico**

L'esempio riportato nella figura 5.6 è intenzionalmente complesso, in modo da poter illustrare vari concetti.

Il complesso 1 svolge un processo di combustione per produrre energia termica ed elettrica. L'energia termica viene fornita ai reattori del complesso 2. L'intero complesso 1 è di proprietà di «Energia S.r.l.». Contiene tre unità di combustione (unità 1, 2 e 3) e, poiché ciascuna di esse è una caldaia indipendente dotata di un camino indipendente, sono considerate entità tecniche distinte dall'autorità competente a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, della IED. Tali unità presentano tutte un collegamento tecnico e formano quindi un'unica installazione, l'installazione 1. L'obiettivo principale di questa installazione è fornire energia elettrica alle altre installazioni nel sito, mentre l'energia elettrica in eccesso viene immessa nella rete pubblica.

Il complesso 2 è un complesso farmaceutico di proprietà di «Farma S.r.l.». Tale complesso comprende quattro sottounità distinte. Le unità 4 e 5 sono i reattori che producono il prodotto farmaceutico. L'unità 6 è un impianto di trattamento delle acque reflue collegato a livello funzionale ai reattori, e l'unità 7 immagazzina le materie prime. Tali unità sono tutte collegate a livello tecnico e sono essenziali per il funzionamento dell'intero complesso. Insieme costituiscono dunque un'unica installazione, l'installazione 2.

Il complesso 3, di proprietà di «Fornitore S.r.l.», svolge un'attività chimica che produce solventi organici e biochimici. Questi vengono utilizzati nel complesso 2, ma anche da altre imprese al di fuori del sito. Tale complesso comprende due installazioni indipendenti che non presentano un collegamento tecnico e che utilizzano processi chimici completamente diversi. L'installazione 3 è un reattore biochimico che produce un solvente biochimico; questa installazione comprende un'unica unità, l'unità 8. L'installazione 4 è un reattore chimico (unità 9) che raffina un solvente organico.

I tre complessi gestiti da Energia S.r.l., Farma S.r.l. e Fornitore S.r.l. costituiscono un unico sito, dato che le tre imprese svolgono attività che hanno una finalità comune e sono collegate per natura: nel caso specifico, la produzione di prodotti farmaceutici.

Sebbene l'installazione 1 e l'installazione 2 presentino un collegamento tecnico, sono gestite da due entità giuridiche differenti (Energia S.r.l. e Farma S.r.l.). Ciò significa che, anche se potrebbero essere considerate come un'unica installazione, devono essere trattate come installazioni distinte all'interno di complessi distinti ai fini della comunicazione dei dati a norma dello IEPR. Principi analoghi si applicano a impianti chimici più complessi che svolgono varie attività contemplate dalla IED.

Figura 5.6

esempio di un sito farmaceutico

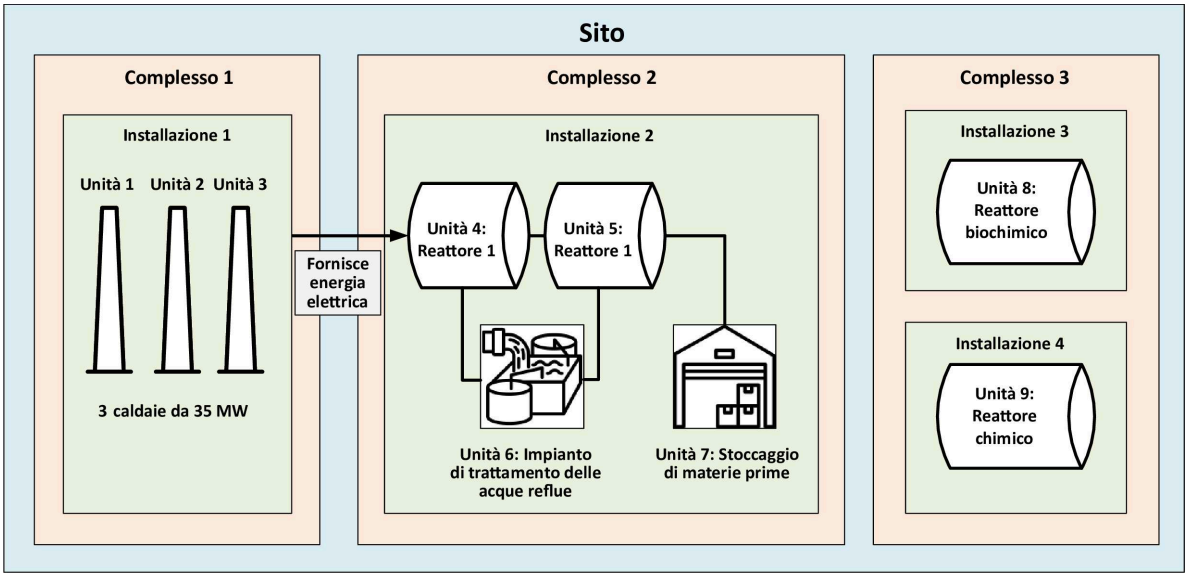

La figura 5.7 illustra la situazione descritta nella figura 5.6, ma dopo che Farma S.r.l. ha acquistato e rilevato le unità 8 e 9 da Fornitore S.r.l., combinando i complessi 2 e 3 in un unico complesso nel sito.

Figura 5.7

esempio di sito farmaceutico in seguito a un cambiamento di gestore

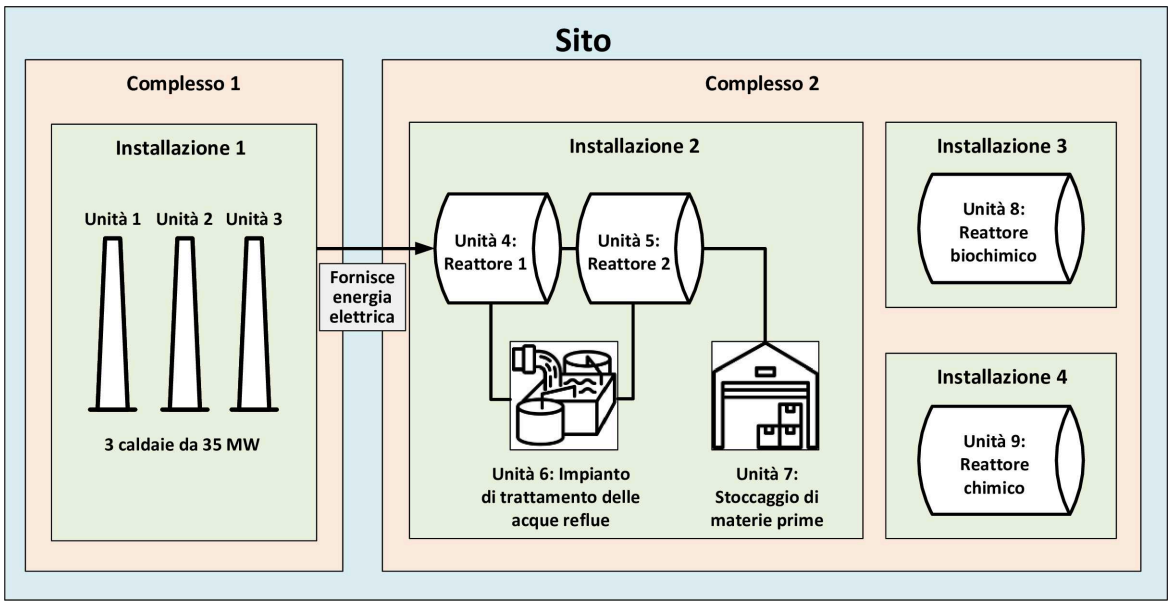

5.5. **Scarichi di acque da più installazioni nello stesso sito**

Se un impianto di trattamento delle acque reflue industriali a gestione indipendente è al servizio di vari altri complessi all'interno di un sito industriale, esso dovrebbe essere trattato come un complesso e un'installazione distinti ai fini della comunicazione dei dati. È il caso, ad esempio, dell'attività di cui al punto 6.11 della IED, definita come «trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE ed evacuate da un'installazione di cui al capo II». La figura 5.8 illustra questo scenario; l'impianto di trattamento delle acque reflue è gestito da un gestore diverso rispetto alle installazioni 1, 3 e 4 e costituisce pertanto un complesso contenente un'unica installazione. Pertanto i dati relativi alle emissioni di sostanze inquinanti da parte dell'impianto di trattamento delle acque reflue dovrebbero essere comunicati se vengono superate le soglie di sostanze inquinanti specificate nell'allegato II dello IEPR. I dati relativi ai trasferimenti di sostanze inquinanti da parte delle altre installazioni dovrebbero essere comunicati se superano le soglie specificate nell'allegato II.

Se, in uno scenario improbabile, l'impianto di trattamento delle acque reflue a gestione indipendente nel sito industriale in esame viene combinato con un impianto di trattamento delle acque reflue urbane con una capacità superiore a 100 000 abitanti equivalenti (attività di cui al punto 6 dello IEPR), si raccomanda di trattarlo come un'installazione distinta ai fini della comunicazione dei dati, in quanto può operare in modo indipendente. In tal caso, tutti i trasferimenti di acque reflue dalle installazioni 1, 3 e 4 all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane dovrebbero essere considerati trasferimenti di sostanze inquinanti ai fini della comunicazione dei dati, a condizione che superino le soglie specificate nell'allegato II dello IEPR.

Figura 5.8

esempio di scarichi di acque da molteplici installazioni nello stesso sito, trattati da un impianto di trattamento delle acque reflue a gestione indipendente

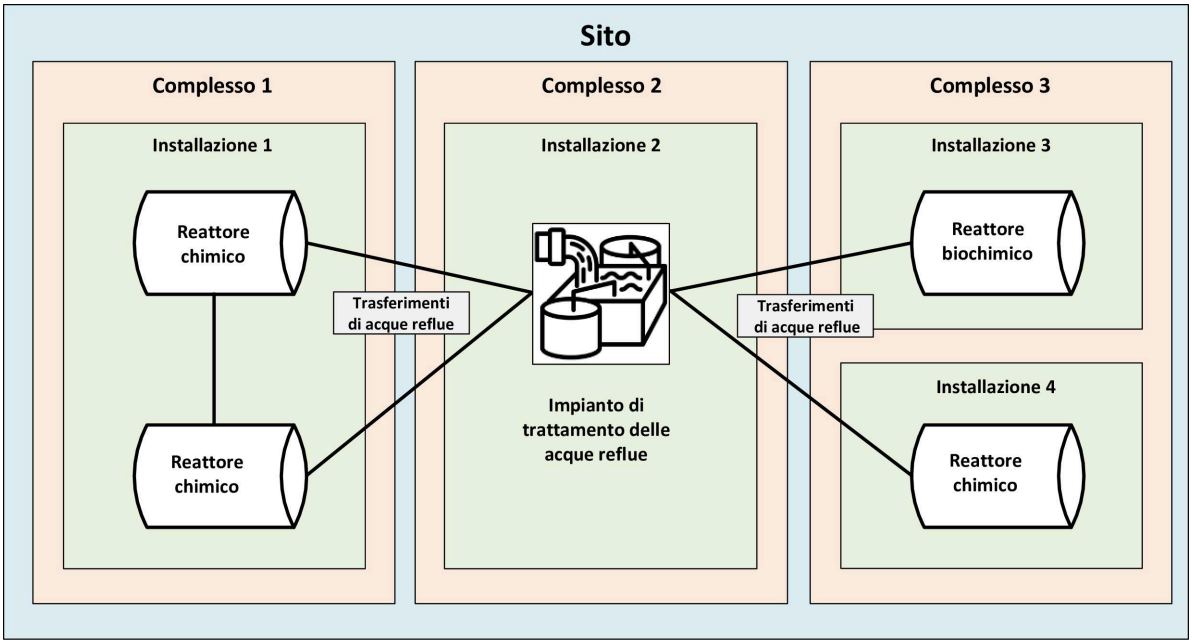

La figura 5.9 mostra il caso in cui l'impianto di trattamento delle acque reflue non è indipendente, in quanto è gestito dallo stesso gestore di altre unità tecniche. In questo esempio, la forza del collegamento tecnico tra le due unità tecniche contenute nel complesso 2 è ritenuta sufficiente (dall'autorità competente) a formare un'unica installazione. Tuttavia il collegamento tecnico tra il reattore chimico, il reattore biochimico e l'impianto di trattamento delle acque reflue non è ritenuto sufficientemente forte da renderli tutti parte di un'unica installazione. I dati relativi ai trasferimenti di acque reflue dal reattore chimico nell'installazione 2 non dovrebbero essere comunicati, in quanto sono considerati trasferimenti in loco, a condizione che l'impianto di trattamento delle acque reflue rientri nell'ambito dell'attività di cui al punto 5.3, lettera a), della IED.

Questa è una prassi comune anche per la comunicazione dei dati relativi all'attività di cui al punto 5, lettera c), del quadro precedente allo IEPR (il regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR)), quando il tipo di rifiuto è conforme alla definizione di cui all'allegato I, punti D8 e D9, della direttiva 2008/98/CE. D'altro canto, se l'impianto di trattamento delle acque reflue non rientra nell'ambito dell'attività di cui al punto 5.3, lettera a), della IED o non rientra nell'ambito dei punti D8 e del D9, i trasferimenti di acque reflue dalle installazioni 1 e 3 dovrebbero essere considerati come trasferimenti di sostanze inquinanti ai fini della comunicazione dei dati. In entrambi i casi, l'installazione 2 deve comunicare i dati relativi alle emissioni di sostanze inquinanti se queste superano le soglie di cui all'allegato II dello IEPR.

Figura 5.9

esempio di un impianto di trattamento delle acque reflue con un collegamento tecnico a un'unità nella stessa installazione

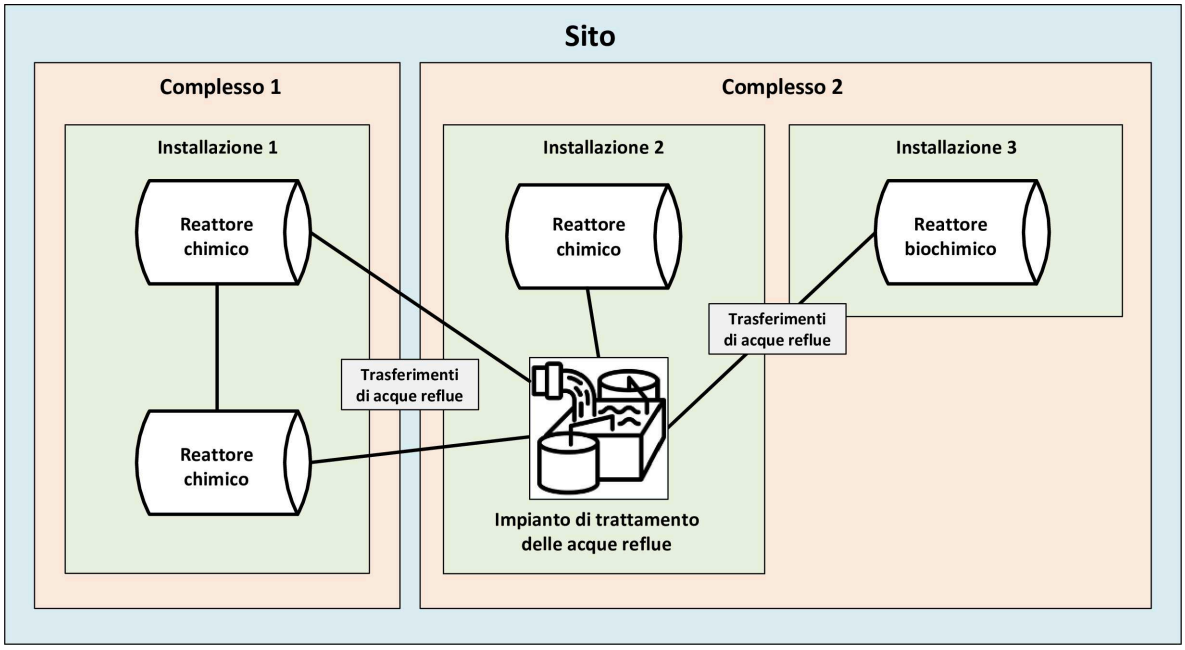

La figura 5.10 presenta uno scenario in cui un impianto di trattamento delle acque reflue urbane che serve meno di 100 000 abitanti equivalenti fa parte del sito (poiché è collegato a livello funzionale ad altre unità nel sito), ma svolge un'attività non contemplata né dalla IED né dallo IEPR. Le installazioni 1, 2 e 3 tratterebbero le loro acque reflue come trasferimenti di sostanze inquinanti ai fini della comunicazione dei dati. Tuttavia i dati relativi allo scarico di sostanze inquinanti nell'acqua da parte dall'impianto di trattamento delle acque reflue non dovrebbe essere comunicato nell'ambito dello IEPR, in quanto tale impianto non rientra nel suo ambito di applicazione.

Figura 5.10

esempio di scarichi di acque da due installazioni a un impianto di trattamento delle acque reflue gestito da un gestore indipendente che non rientra nell'ambito di applicazione né della IED né dello IEPR

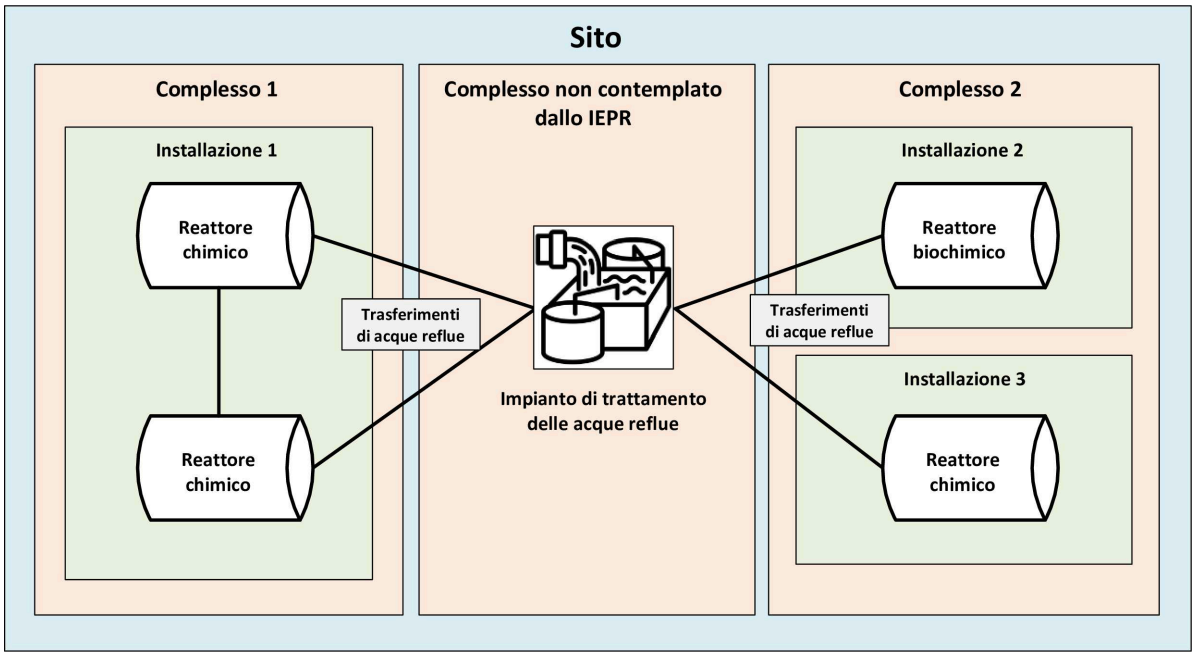

5.6. **Installazioni per l'allevamento intensivo di pollame o suini e impianti di macellazione**

Gli impianti di macellazione si trovano spesso in prossimità di allevamenti intensivi. La figura 5.11 illustra uno scenario in cui l'impianto di macellazione è gestito da «Macello S.r.l.» e l'allevamento di pollame da «Pollame S.r.l». Anche se tali unità tecniche sono strettamente collegate, verrebbero comunque considerate come due complessi distinti (complessi 1 e 2) ai fini della comunicazione dei dati a norma dello IEPR, in quanto sono gestite da gestori differenti.

Figura 5.11

esempio semplice di un allevamento intensivo di pollame e di un vicino impianto di macellazione

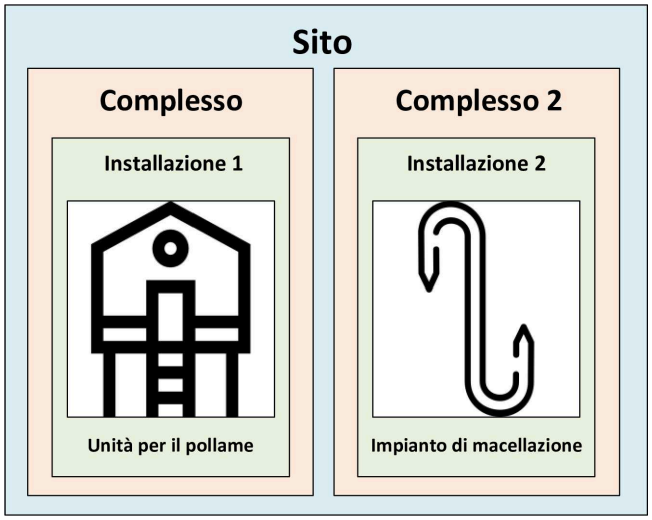

Tuttavia, se Macello S.r.l. dovesse creare e gestire un'unità di allevamento intensivo di suini e un'unità per le scrofe adiacenti all'impianto di macellazione, tali unità verrebbero considerate come un unico complesso, come illustrato nella figura 5.12. In tale situazione, le unità per i suini e per le scrofe e l'impianto di macellazione potrebbero costituire singole installazioni all'interno dello stesso complesso, a seconda dalla forza del collegamento tecnico accertata dall'autorità competente.

Figura 5.12

esempio più complesso di un sito industriale di allevamento e trasformazione di bestiame con diversi gestori

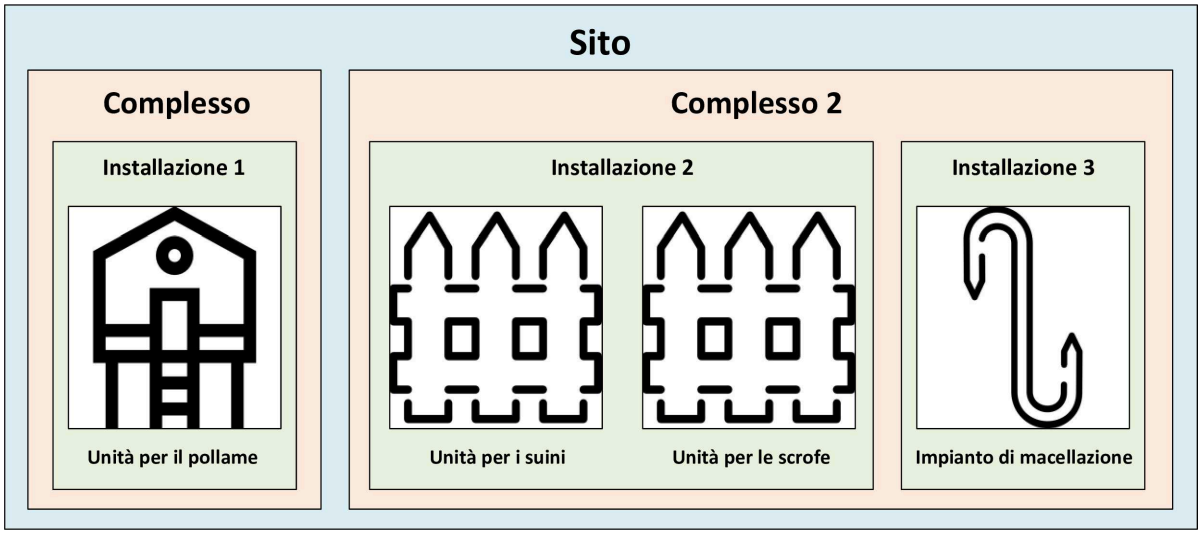

5.7. **Settori e attività non contemplati dalla IED**

5.7.1. *Impianti di combustione medi*

Lo IEPR, la IED e la direttiva (UE) 2015/2193 («direttiva sugli impianti di combustione medi» o «MCPD») stabiliscono obblighi di comunicazione differenti. Gli obblighi dello IEPR si applicano specificamente agli impianti di combustione medi di maggiori dimensioni con una potenza termica compresa tra 20 MW e 50 MW, se non contemplati dall'allegato I della IED. Tali impianti, così come gli impianti di combustione medi di minori dimensioni, sono oggetto di obblighi di comunicazione periodica di dati a norma della MCPD, compresi i dati relativi alle emissioni effettive, ai tipi e alle quantità di combustibile utilizzato e alla capacità, tutti a livello aggregato.

In virtù degli obblighi di comunicazione previsti dallo IEPR, i dati relativi agli impianti di combustione medi di maggiori dimensioni (20-50 MW) che costituiscono un'installazione devono essere comunicati separatamente solo se tali impianti non fanno parte di un'installazione ai sensi della IED. In un sito comprendente un'installazione che rientra nell'ambito di applicazione dello IEPR ma **non** nell'ambito di applicazione della IED, gli impianti di combustione medi presenti nel sito con una potenza termica nominale compresa tra 20 MW e 50 MW devono essere trattati come un'installazione distinta ai fini della comunicazione dei dati. Si veda a tale proposito l'esempio figurante nella sezione 5.7.3, in cui una miniera a cielo aperto non contemplata dall'allegato I della IED si serve di un impianto di combustione medio come fonte di energia elettrica.

Tutte le singole unità tecniche dell'impianto di combustione medio devono essere trattate come parti dell'installazione costituita dall'impianto di combustione medio stesso. I dati relativi alle emissioni dovrebbero essere comunicati a livello di installazione. Il numero delle installazioni oggetto della comunicazione dei dati all'interno di un complesso ai sensi dello IEPR formato da un impianto di combustione medio dipenderà dai collegamenti tecnici di cui si è discusso nella sezione 4.3.2. Vari impianti di combustione medi che insieme formano un'installazione con una potenza termica nominale superiore a 50 MW rientrerebbero nell'ambito dell'attività di cui al punto 1.1 della IED e dovrebbero essere trattati come un'installazione e non come impianti di combustione medi ai fini della comunicazione dei dati.

Ai fini della comunicazione dei dati al registro dell'UE sui siti industriali, gli impianti di combustione medi che condividono un camino comune sono considerati parte di un'installazione. A norma della MCPD, gli impianti di combustione devono essere aggregati se sono collegati a un camino comune o se «tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, gli scarichi gassosi di tali impianti di combustione medi potrebbero, a giudizio dell'autorità competente, essere emessi attraverso un camino comune», come indicato all'articolo 4 della MCPD. Tale approccio è in certa misura allineato alla definizione delle parti di un'installazione formata da un grande impianto di combustione e alla comunicazione dei relativi dati, ma occorre tenere conto delle diverse soglie di capacità che definiscono ciascuna attività (ossia potenza termica compresa tra 20 MW e 50 MW o superiore a 50 MW). Nella MCPD non figura alcuna definizione di «installazione»; tuttavia la definizione di «gestore» è identica a quella contenuta nello IEPR. Pertanto le responsabilità del gestore, utilizzate nel presente documento per determinare l'ambito di applicazione del concetto di «complesso», dovrebbero essere utilizzate per individuare i complessi e definiranno dunque le installazioni contenute all'interno dei complessi.

Di norma, per gli impianti di combustione medi vi sarà una relazione «uno a uno» tra il complesso e l'installazione ai fini della comunicazione dei dati a norma dello IEPR. Tuttavia un impianto di combustione medio può contenere varie parti di un'installazione, i cui dati dovranno essere comunicati al registro dell'UE sui siti industriali.

5.7.2. *Coltivazione sotterranea e operazioni connesse, compresa l'estrazione di petrolio greggio o di gas, sia sulla terraferma che in mare aperto (se non contemplate dall'allegato I della IED)*

La presente sezione degli orientamenti riguarda le installazioni che non rientrano nell'ambito dell'attività di cui al punto 3.6 della IED.

Di norma, per la coltivazione sotterranea e le operazioni connesse vi sarà una relazione «uno a uno» tra il complesso e l'installazione, in funzione del gestore. Una possibile eccezione è rappresentata dal caso in cui sono presenti più miniere vicine tra loro, ad esempio per la coltivazione di materiali differenti, e tali miniere sono gestite dalla stessa impresa. Poiché tra le due miniere non sussiste un collegamento tecnico, in questa situazione si potrebbe ravvisare la presenza di un singolo complesso contenente due installazioni.

Per le operazioni nel settore del petrolio e del gas, vi sarà di norma una relazione «uno a uno» tra il complesso e l'installazione. Un giacimento di petrolio e gas con numerosi pozzi o piattaforme gestiti dalla stessa impresa dovrebbe essere classificato come un'unica installazione. Si presuppone infatti l'esistenza di un collegamento tecnico quando i pozzi: i) condividono infrastrutture (ad esempio condutture, impianti di trasformazione, serbatoi di stoccaggio, sistemi di combustione in torcia); ii) operano come un'unica unità sotto il controllo dello stesso gestore; e iii) dipendono funzionalmente l'uno dall'altro (ossia il funzionamento di un pozzo influisce sul profilo delle emissioni di un altro pozzo). In presenza di più gestori, il singolo sito formato dal giacimento di petrolio e gas verrebbe considerato come composto da più complessi. Tuttavia, in assenza di un collegamento tecnico tra i diversi pozzi, essi potrebbero essere considerati come installazioni distinte. Come sempre, spetta all'autorità competente accertare l'esistenza di un collegamento tecnico.

5.7.3. *Coltivazione a cielo aperto ed estrazione in cava (se non contemplate dall'allegato I della IED e in presenza di un'area effettivamente sottoposta ad operazione estrattiva pari a 25 ettari)*

I presenti orientamenti riguardano le installazioni che non rientrano nell'ambito dell'attività di cui al punto 3.6 della IED.

Di norma, per la coltivazione mineraria e altre operazioni vi sarà una relazione «uno a uno» tra il complesso e l'installazione. Una possibile eccezione è rappresentata dal caso in cui un complesso presenta più fronti di scavo da cui vengono estratti diversi tipi di materiali o dal caso in cui un complesso comprendeva originariamente un'area di sfruttamento per un particolare minerale (ad esempio una cava) e un'altra area di sfruttamento per un altro minerale. Si osservi che la nuova attività di cui al punto 3.6 della IED è definita come «estrazione, comprese operazioni di trattamento in loco quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (upgrading) dei seguenti minerali su scala industriale: bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco». Se le autorità competenti elaborano un insieme di criteri per accertare la presenza di un'installazione e i suoi confini in relazione all'attività di cui al punto 3.6 della IED che possono essere applicati alle attività di coltivazione sotterranea e a cielo aperto che non sono contemplate dall'allegato I, per ragioni di coerenza tali criteri possono essere applicati anche alle miniere non contemplate dalla IED.

In una tipica attività di cava, le attività comprendono la frammentazione della roccia mediante trivellazione ed esplosione. La cava è un'installazione ai sensi dello IEPR e la sua attività primaria consiste nella coltivazione a cielo aperto e nell'estrazione in cava (se non contemplate dall'allegato I della IED), ossia l'attività di cui al punto 5 dello IEPR. In loco è spesso presente un impianto di frantumazione, che può essere permanente o mobile. Un impianto di frantumazione permanente verrebbe considerato parte dell'installazione e le sue emissioni dovrebbero essere comunicate (cfr. figura 5.13).

Inoltre il sito può disporre di una fonte di energia, come un'unità di combustione, che fornisce energia elettrica per le varie attività del complesso. Se tale impianto di combustione si qualifica come un'attività contemplata dallo IEPR (ad esempio un impianto di combustione medio), dovrebbe essere trattato come un'installazione distinta ai sensi dello IEPR ([15]) (come illustrato nella figura 5.14).

Ovviamente, se la centrale elettrica fosse gestita da un gestore differente, essa costituirebbe un secondo complesso contenente un'unica installazione. Se la centrale elettrica avesse una potenza superiore a 50 MW, sarebbe classificata come un'attività di cui al punto 1.1 (*Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW*). In alternativa, se la centrale elettrica avesse una potenza inferiore a 20 MW, non rientrerebbe nell'ambito di applicazione dello IEPR.

Figura 5.13

schema di una tipica attività di cava

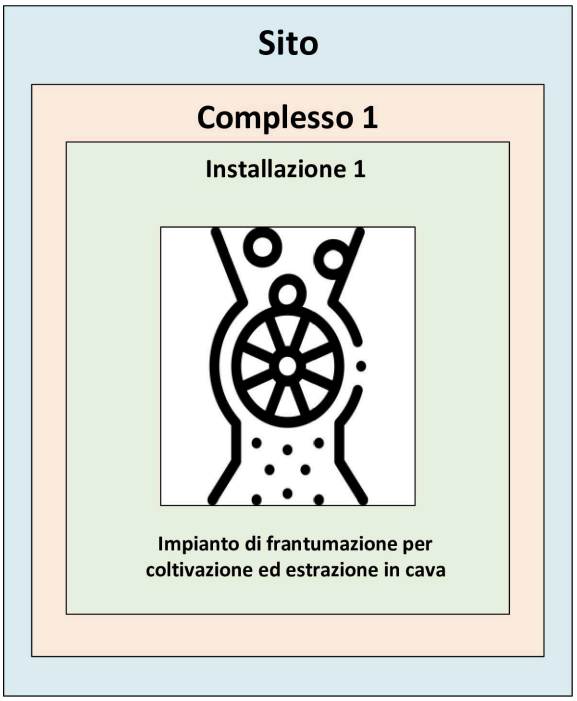

* L'icona nella figura 5.13 ha esclusivamente fini illustrativi.

([15]) Gli impianti di combustione medi che sono oggetto della comunicazione dei dati a norma dello IEPR sono definiti come «attività di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/2193 (se non contemplate dall'allegato I della direttiva 2010/75/UE) [...] con una potenza termica nominale pari o superiore a 20 MW e inferiore a 50 MW». Gli impianti di combustione medi non sono oggetto della comunicazione dei dati se sono contemplati dall'allegato I della IED. Tuttavia, se fungono da fonte di energia di un'attività non contemplata dalla IED (come nel caso presentato nella sezione 5.7.3), dovrebbero essere trattati come tali ai fini della comunicazione dei dati, a condizione che abbiano una potenza termica nominale compresa tra 20 MW e 50 MW.

Il sito potrebbe anche includere un'unità di stoccaggio di rifiuti non pericolosi per la raccolta dei rifiuti generati dalle varie attività del sito (cfr. figura 5.14), ma questa non è un'attività contemplata dallo IEPR e pertanto non verrebbe considerata come un'installazione distinta. Tuttavia, se l'unità di stoccaggio di rifiuti fosse destinata alla raccolta di rifiuti pericolosi, ad esempio oli usati, e avesse una capacità pari o superiore a 50 tonnellate, rientrerebbe nell'ambito dell'attività di cui al punto 5.5 della IED e costituirebbe un'installazione distinta ai fini della comunicazione dei dati a norma dello IEPR, fatto salvo il caso in cui rientrasse nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.

Figura 5.14

schema di una cava tipica con una centrale elettrica e un'unità di stoccaggio di rifiuti non pericolosi

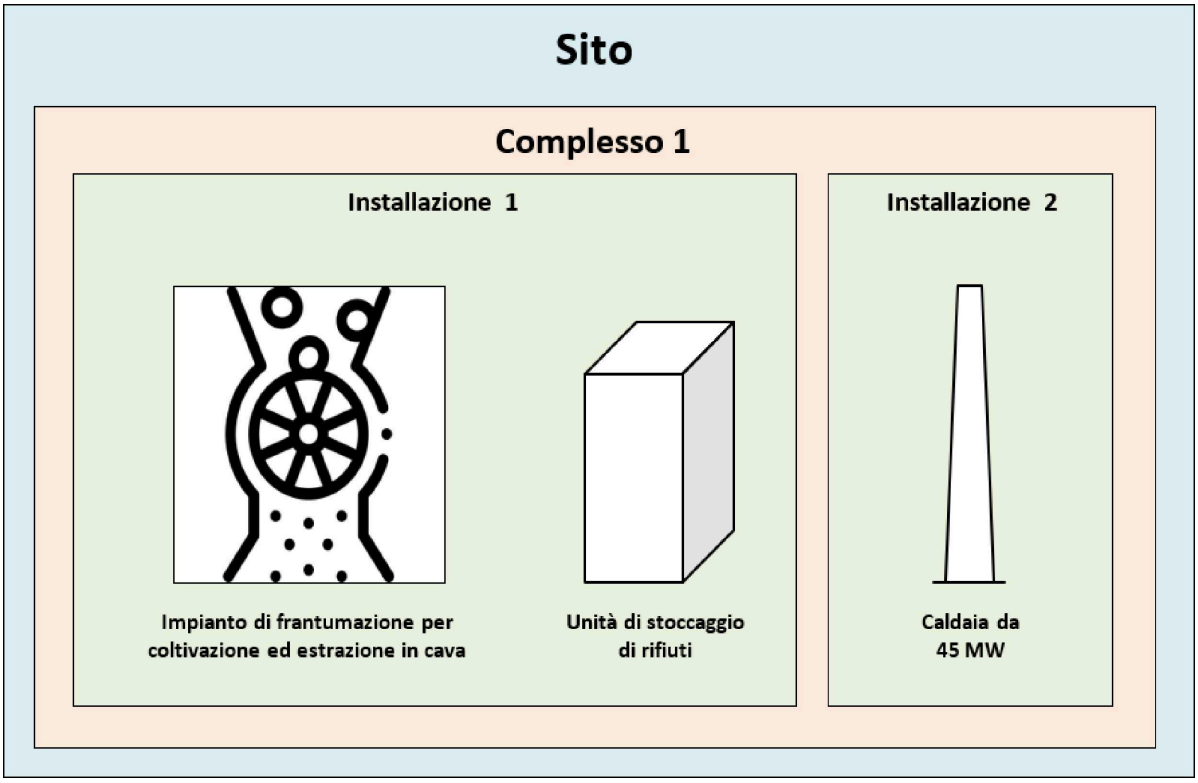

La figura 5.15 mostra una complessa attività di coltivazione a cielo aperto in cui vi sono quattro gestori diversi e dunque quattro complessi. Il complesso 1 è costituito da due unità tecniche che formano un'unica installazione, gestita dalla «Impresa A». Il complesso 2 comprende quattro unità collegate a livello tecnico, gestite dalla «Impresa B». Il complesso 3 comprende un'unità tecnica a gestione indipendente, gestita dalla «Impresa C». Il complesso 4 comprende tre installazioni (senza alcun collegamento tecnico tra le unità) gestite dalla «Impresa D».

Inoltre in tutto il sito possono essere utilizzate varie attrezzature mobili che operano in complessi differenti in momenti diversi. Tuttavia, trattandosi di unità mobili, le loro emissioni non dovrebbero essere incluse nella comunicazione dei dati relativi ad alcuna installazione specifica.

Figura 5.15

esempio di una complessa attività di coltivazione a cielo aperto

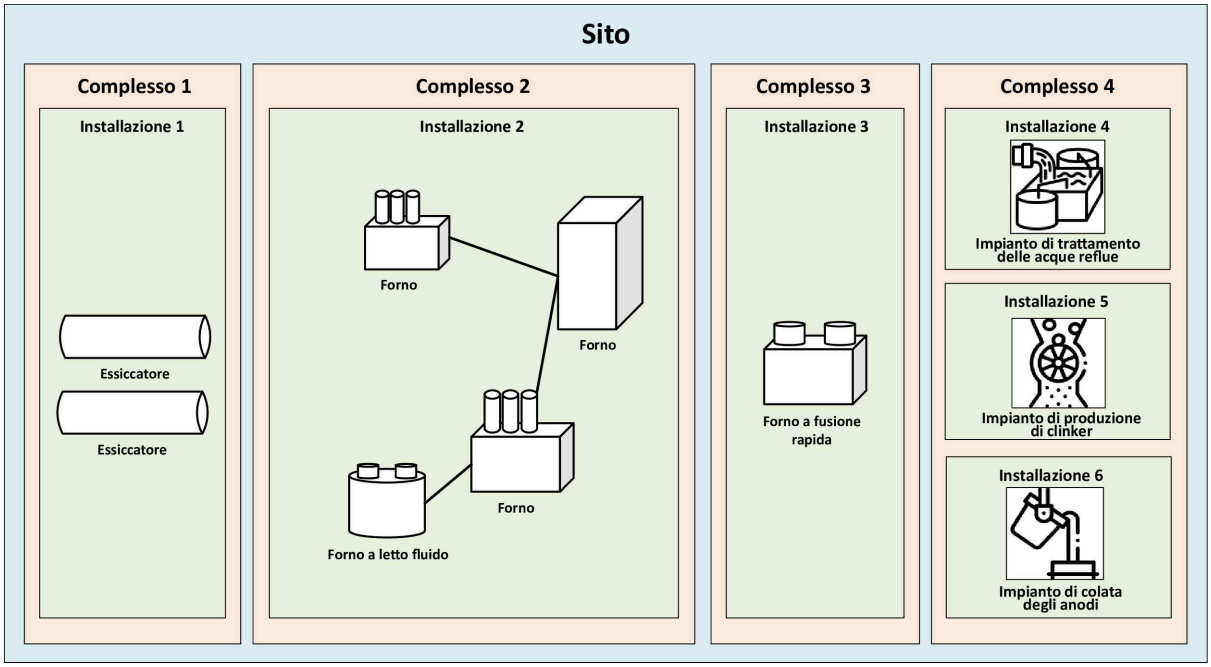

5.7.4. *Impianti di trattamento delle acque reflue urbane (con una capacità pari o superiore a 100 000 abitanti equivalenti)*

Di norma, per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane vi sarà una relazione «uno a uno» tra il complesso e l'installazione. Tuttavia la stessa impresa potrebbe gestire anche un'attività di trattamento dei rifiuti distinta ma correlata che riceve e tratta fanghi o percolato di discarica all'interno del medesimo complesso. In tal caso, il complesso comprenderebbe due o più installazioni.

Se un gestore di un'installazione industriale possiede un impianto di trattamento delle acque reflue urbane (o se il suo impianto di trattamento delle acque reflue funge anche da impianto di trattamento delle acque reflue urbane), si raccomanda di trattare tale impianto come un'installazione distinta ai fini della comunicazione dei dati. L'installazione industriale dovrebbe quindi comunicare un'emissione indiretta (trasferimento di sostanze inquinanti) verso l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane (a condizione che il trasferimento superi le soglie di cui all'allegato II dello IEPR).

5.7.5. *Acquacoltura basata su mangimi con una capacità di produzione annua superiore a 500 tonnellate*

Per la definizione dei complessi si applica lo stesso principio utilizzato ai fini della comunicazione dei dati a norma del regolamento E-PRTR (cfr. sezione 4.2). Le installazioni di acquacoltura presentano di norma più recinti, canali o vasche gestiti dallo stesso gestore. Perché tali installazioni possano essere considerate parte dello stesso complesso, è necessaria una certa vicinanza geografica tra loro. Ad esempio, un complesso potrebbe essere composto da diverse gabbie situate in una baia al largo della stessa isola, purché appartengano allo stesso gestore. Anche gabbie situate in vari luoghi distinti lungo le coste di diverse piccole isole di un arcipelago che convergono in un unico luogo verrebbero considerate parte dello stesso complesso, se il gestore è lo stesso.

Nel definire l'attività in questione, la soglia di capacità si applica al livello dell'installazione. Pertanto, nel determinare il numero delle installazioni all'interno di un singolo complesso, è opportuno fare attenzione a evitare che l'installazione scenda involontariamente al di sotto della soglia di capacità di cui all'allegato I dello IEPR. La definizione di «collegamento tecnico» è dunque importante (cfr. sezione 4.1). Per «collegamento tecnico» in un complesso di acquacoltura marina si intende un legame fisico o funzionale tra più gabbie, recinti o unità, ad esempio attraverso infrastrutture condivise (alimentazione, sistemi idrici, monitoraggio) o snodi logistici condivisi (ad esempio un punto centrale per lo stoccaggio dei mangimi, i trattamenti chimici, la raccolta e la rimozione dei rifiuti), nonché la loro gestione come un'unica attività di produzione.

Sebbene specie acquatiche differenti possano comportare problematiche ambientali differenti, la loro presenza non è di per sé un motivo valido per dividere lo stesso complesso in più installazioni, in quanto la descrizione di questa attività non è legata alle specie. Nel settore dell'acquacoltura vi possono essere casi in cui un'impresa possiede un insieme di recinti, alcuni dei quali sono tuttavia condivisi (temporaneamente) con un'altra impresa o un altro gestore. In questo caso, l'insieme di recinti dovrebbe essere considerato come un unico complesso, sulla base della proprietà dei recinti stessi. Il proprietario sarebbe responsabile della comunicazione di tutte le emissioni di tutti i gestori che utilizzano i recinti. Si

osservi che l'uso del termine «proprietario» in questo contesto costituisce un'eccezione all'uso generale del termine «gestore» nel presente documento di orientamento. In una situazione in cui un'autorità competente decide di quantificare le emissioni per conto del gestore, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 9, dello IEPR, i gestori non sono tenuti a procedere autonomamente e a comunicare le emissioni alle rispettive autorità.

La figura 5.16 presenta uno scenario in cui due gestori gestiscono ciascuno un allevamento con un diverso numero di singoli recinti per pesci. Tali recinti sono generalmente legati tra loro, creando un collegamento tecnico che determina quello che, nel settore dell'acquacoltura, viene definito «allevamento». Per contro, la figura 5.17 mostra uno scenario leggermente diverso, in cui l'installazione 1 e l'installazione 2 sono di proprietà della stessa impresa, ma possono ospitare pesci di proprietà di altre imprese. Come spiegato in precedenza, tali installazioni appartengono a un unico complesso (complesso 1), in funzione della proprietà. Inoltre la figura 5.17 comprende una grande vasca per pesci gestita da un'altra impresa, che costituisce un complesso distinto.

Figura 5.16

esempio di allevamento ittico marino con due gestori

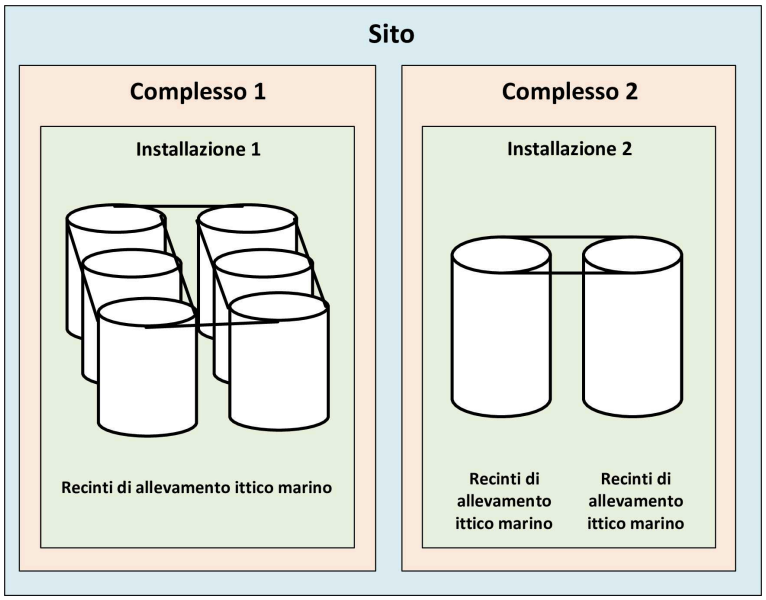

Figura 5.17

esempio di allevamento ittico marino con più di un gestore

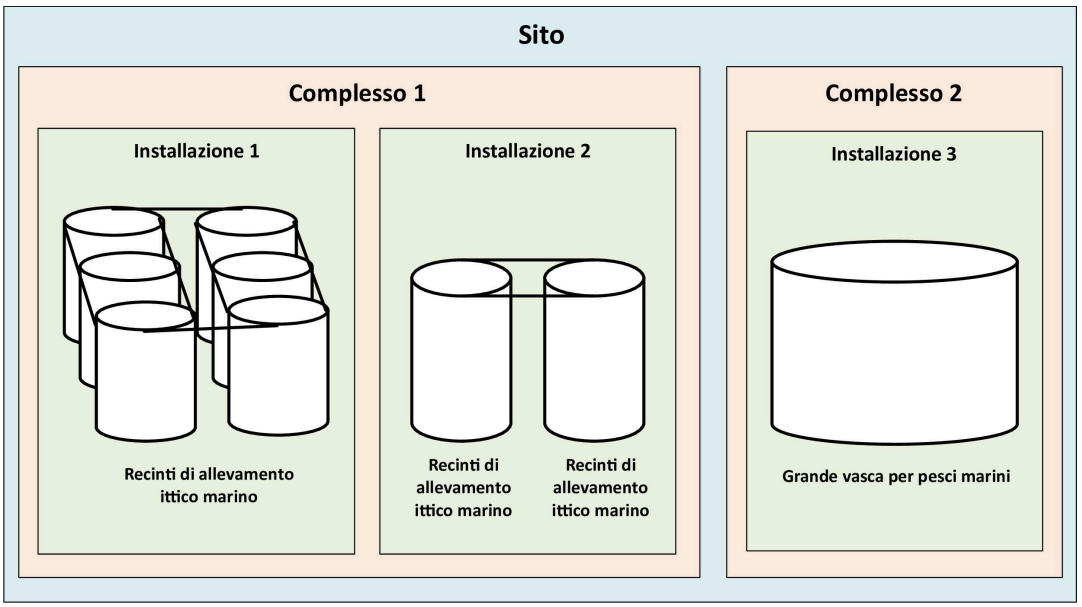

5.7.6. *Installazioni per la costruzione e/o la demolizione di navi, e per la verniciatura o la sverniciatura di navi, con una capacità di lavorare su navi di lunghezza pari o superiore a 100 metri*

Questa attività (attività di cui al punto 8 dello IEPR) comprende processi molto diversificati (costruzione, demolizione, verniciatura o sverniciatura). Nella maggior parte dei casi, un'installazione effettuerà solo uno dei suddetti processi. Ciò si tradurrà di norma in una relazione «uno a uno» tra il complesso e l'installazione per tale attività. Tuttavia un impianto di dimensioni molto grandi di proprietà di uno stesso gestore potrebbe disporre di reparti distinti dedicati a ciascuna delle suddette attività (ad esempio un reparto per la costruzione di navi e un altro per la loro verniciatura, entrambi dedicati a navi di lunghezza pari o superiore a 100 metri). In questo caso, ai fini della comunicazione dei dati sarebbe opportuno distinguere due installazioni all'interno del complesso, in quanto i loro impatti ambientali sono differenti e i relativi processi non sono correlati.

5.7.7. *Elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno su scala industriale – installazioni non contemplate dall'allegato I della IED*

Questa attività comprende le installazioni che effettuano l'elettrolisi dell'acqua non contemplate nell'ambito dell'attività di cui al punto 6.6 della IED (definita come «elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno quando la capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno»). Per definire le installazioni, le autorità competenti dovrebbero utilizzare gli stessi criteri applicabili alle installazioni che rientrano nell'ambito dell'attività di cui al punto 6.6, dato che l'attività è la stessa, seppure con soglie di capacità diverse.

6. CONCLUSIONI

Il presente documento di orientamento fornisce informazioni dettagliate sul modo in cui i responsabili della comunicazione dei dati dovrebbero individuare i siti, i complessi e le installazioni e comunicare i relativi dati a norma dello IEPR. Il documento illustra la struttura di comunicazione gerarchica prescritta dallo IEPR e dalla IED, sulla base del regolamento INSPIRE, che mira ad agevolare l'integrazione dei dati territoriali e ambientali ai fini dell'elaborazione delle politiche.

Gli orientamenti spiegano le differenze e le relazioni tra i siti, i complessi e le installazioni, compresi i criteri per individuare le unità tecniche, le installazioni permanenti e le attività direttamente associate. Illustra inoltre le complessità che si rilevano quando occorre determinare se più installazioni debbano essere considerate parte di un unico complesso, sulla base dei collegamenti tecnici e delle dipendenze operative.

Da un'analisi dei dati relativi al 2022 contenuti nel registro dell'UE sui siti industriali emerge che la maggior parte dei complessi ha una relazione «uno a uno» con le installazioni, sebbene si osservino alcune differenze tra gli Stati membri.

In situazioni complesse occorrerà una valutazione caso per caso e potrebbe essere necessario consultare i responsabili del rilascio delle autorizzazioni presso l'autorità competente, l'AEA o la Commissione. L'helpdesk per l'industria dell'AEA può essere contattato all'indirizzo industry.helpdesk@eea.europa.eu.